

RESOCONTO STENOGRAFICO

531.

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	70887	venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832); MARTI-NAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185); MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669); MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721); DIGLIO e CRISTONI : Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica per la disciplina della attività	
Proposte di legge: (Annunzio)	70940		
Proposte di legge (Seguito della discussione):			
FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61);			
FIANDROTTI : Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626); LODIGIANI : Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745); GROSSO e PROCACCI : Sospensione dell'attività			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
venatoria (3874); ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143); SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271); PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402); BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (4467); BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577)	VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512); MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513); VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518); CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570); Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (4736); Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati (4812).
PRESIDENTE . . . 70888, 70889, 70890, 70891	PRESIDENTE . . . 70898, 70899, 70901, 70902, 70903, 70904, 70906, 70907, 70908, 70909, 70910, 70914, 70915, 70917, 70918, 70920, 70921, 70923, 70924, 70928, 70929, 70931, 70932, 70933, 70934, 70935, 70936
BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) 70890	CASTIGLIONE FRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . 70898, 70899, 70901, 70902, 70903, 70906, 70908, 70910, 70916, 70918, 70920, 70922, 70923, 70925, 70928, 70931, 70934, 70936
BRUNI FRANCESCO (DC) 70890	LABRIOLA SILVANO (PSI) 70913
FELISSARI LINO OSVALDO (PCI) 70889	MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . 70903, 70906, 70932
MARTINO GUIDO (PRI), <i>Vicepresidente della XIII Commissione</i> . . . 70889, 70891	MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI) . . . 70917, 70925
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (Verde) . . . 70890	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC), <i>Relatore</i> 70899, 70902, 70907, 70908, 70910, 70915, 70922, 70925, 70929, 70931, 70934, 70935, 70936
RICCIUTI ROMEO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . 70891	ORLANDI NICOLETTA (PCI) 70920
Proposta di legge (Seguito della discussione):	PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI) . . . 70932
FIANDROTTI ed altri; ROSSI DI MONTE- LERA; FORLEO ed altri; FORLEO ed al- tri; MARTINAZZOLI ed altri; PERRONE ed altri; BERSELLI ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (<i>ap- provata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla I Com- missione del Senato</i>) (56-1032-1355- 2146-2183-2907-3883-B).	POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) . . . 70921
PRESIDENTE . . . 70891, 70894, 70895, 70896, 70897	RECCHIA VINCENZO (PCI) 70924
BEEBE TARANTELLI CAROLE (Sin. Ind.) . . 70897	SAPIENZA ORAZIO (DC) 70932
BERSELLI FILIPPO (MSI-DN) . . . 70893, 70896	VAIRO GAETANO (DC) . . . 70902, 70906, 70909, 70910
GITTI TARCISIO (DC) 70895	VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . 70917, 70929, 70933, 70935, 70936
PACETTI MASSIMO (PCI) 70894	
RUFFINO GIAN CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 70894	
RUSSO FRANCO (Misto) 70895	
Progetti di legge (Seguito della discus- sione):	Interrogazioni e una interpellanza: (Annunzio) 70940
	Atti relativi a reati previsti dall'arti- colo 96 della Costituzione: (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tri- bunale di Campobasso) 70940
	Dimissioni del ministro dell'interno e nomina del nuovo ministro: (Annunzio) 70936

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

	PAG.		PAG.
Presidente del Consiglio dei ministri:		Sull'ordine dei lavori:	
(Trasmissione di documento)	70940	PRESIDENTE	70887, 70888
		VIOLANTE LUCIANO (PCI)	70887
Richiesta ministeriale di parere parla-		Ordine del giorno della seduta di do-	
mentare	70940	mani	70936

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

La seduta comincia alle 10,10.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 12 ottobre 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Aniasi, Anselmi, Babbini, Carlo Casini, Guglielmo Castagnetti, Colombo, Del Mese, de Luca, Facchiano, Fincato, Fornasari, Francese, Gottardo, Grippo, Martelli, Matteoli, Michelini, Nucci Mauro, Righi, Rocelli, Romita, Emilio Rubbi, Sacconi, Scovacricchi, Senaldi, Sorice, Spini, Urso e Vairo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Presidente, i mezzi di informazione hanno reso noto che è

cambiato un altro ministro nel Governo Andreotti. Sono quindi saliti a sei i ministri che non fanno più parte dell'esecutivo da quando esso ha avuto la fiducia delle Camere, il che equivale al 20 per cento circa della compagine governativa. Tutto ciò fa avallare l'impressione che il Parlamento abbia concesso la fiducia ad un Governo diverso da quello che è oggi in carica.

Questo sarebbe di per sé un motivo per aprire un dibattito parlamentare sulla questione. Si aggiunga poi che la sostituzione del ministro dell'interno — del quale, peraltro, avevamo già chiesto le dimissioni — avviene in una situazione particolarmente grave e delicata per l'ordine pubblico e alla vigilia di provvedimenti che si annunciano importanti a garanzia della sicurezza dei cittadini.

Facciamo salvi, naturalmente, ogni giudizio ed ogni valutazione sul successore dell'onorevole Gava: sarà il modo in cui eserciterà le sue funzioni che determinerà un giudizio di merito sul suo operato. Tuttavia quanto è accaduto impone — e la preghiamo, Presidente, di farsi interprete di questo nostro sentimento presso il Presidente del Consiglio — una discussione in aula sull'ennesimo cambiamento della compagine governativa.

A ciò si aggiunga che la situazione politica è quella che è, che il segretario del partito repubblicano afferma che la crisi è virtuale e che il segretario del partito socialista annuncia che essa si aprirà nei prossimi mesi. Sembra a noi, quindi, che il

Parlamento non possa essere tagliato fuori da questa vicenda politica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, faccio presente di condividere l'opportunità richiamata dall'onorevole Violante di un dibattito parlamentare non appena sarà data comunicazione alla Camera delle dimissioni del ministro dell'interno. Ritengo che il Presidente del Consiglio, una volta che gli siano sottoposte le motivazioni di questa richiesta, non vorrà sottrarsi ad un tale adempimento, tanto più in considerazione della particolare delicatezza del ruolo del ministro dell'interno.

Ricordo tuttavia che il Presidente del Consiglio ha già preso parte ad un analogo dibattito nel mese di agosto, in una situazione anch'essa piuttosto delicata: le dimissioni di cinque ministri.

LUCIANO VIOLANTE. Non un voto!

PRESIDENTE. Al dibattito in questione è seguito un voto di fiducia. Si tratta pertanto ora di discutere soltanto delle dimissioni dell'onorevole Gava e della nomina del nuovo ministro dell'interno.

Onorevole Violante, chiederò al Presidente del Consiglio di darci al più presto una risposta al riguardo. Osservo, in ogni caso, che il nuovo ministro dell'interno non ha ancora giurato; di conseguenza, il Presidente del Consiglio non ha ancora comunicato alle Camere la sostituzione dell'onorevole Gava con l'onorevole Vincenzo Scotti. Solo quando ciò sarà avvenuto si potrà pensare di aprire un dibattito.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Fiandrotti ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61); Fiandrotti: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626); Lodigiani: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745); Grosso e Procacci: Sospensione dell'at-

tività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832); Martinazzoli ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/41 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185); Martelli ed altri: Norme per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico (3669); Minucci ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721); Diglio e Cristoni: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874); Aniasi ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143); Scotti Vincenzo ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271); Proposta di legge di iniziativa popolare: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402); Bassanini e Testa Enrico: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (4467); Berselli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio; Fiandrotti: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici; Lodigiani: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici; Grosso e Procacci: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale; Martinazzoli ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/41 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici; Martelli ed altri: Norme

per la conservazione e tutela del patrimonio faunistico; Minucci ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi; Diglio e Cristoni: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria; Aniasi ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie; Scotti Vincenzo ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia; Proposta di legge di iniziativa popolare: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia; Bassanini e Testa Enrico: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria; Berselli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia.

Ricordo che nella seduta del 2 agosto scorso sono stati approvati gli articoli 1 e 2 del testo unificato della Commissione.

GUIDO MARTINO, *Vicepresidente della XIII Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO, *Vicepresidente della XIII Commissione*. Signor Presidente, come ella sa, nella seduta odierna, sostituisco il relatore, onorevole Campagnoli, assente per motivi di salute.

Ricordo che, dopo l'approvazione in aula dei primi due articoli del provvedimento, fu deciso di procedere all'esame dei restanti articoli in sede di Comitato dei nove, in base alle indicazioni della Commissione.

Tale Comitato ha ben operato ed ha espresso nel corso di due riunioni la volontà di arrivare comunque, entro la fine del mese di ottobre, ad un testo da discutere in Assemblea.

Mantenendo fermo questo impegno, intendendo avanzare, anche a nome del relatore,

del presidente della Commissione e del Comitato dei nove, una proposta di rinvio del seguito del dibattito. Si tratta di un rinvio che consentirà al Comitato dei nove, che si riunirà giovedì prossimo, di esaminare e di valutare ancora una volta la possibilità di tradurre in atto la volontà politica di tutti i gruppi di portare a termine l'esame del provvedimento entro la fine del mese.

Signor Presidente, le sarei grato se lei e l'Assemblea vorranno accogliere tale richiesta, che ho appena motivato, formulata anche — ripeto — a nome del relatore e del presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, sulla richiesta di rinvio del vicepresidente della XIII Commissione darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

LINO OSVALDO FELISSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LINO OSVALDO FELISSARI. Signor Presidente, avremmo preferito cogliere l'occasione che la Conferenza dei presidenti di gruppo ci aveva offerto di discutere questa settimana le proposte di legge in questione. Ciò non è stato possibile perché nel Comitato dei nove si è manifestato dissenso, soprattutto da parte della maggioranza. Noi prendiamo atto dell'impegno manifestato in quest'aula dal vicepresidente della Commissione agricoltura, onorevole Martino, di concludere i lavori entro la fine del mese. Rimane però il disaccordo — ripeto — sul fatto di non aver colto l'occasione di affrontare la discussione questa settimana, tra l'altro sulla base di apposita deroga alla sessione di bilancia accordataci dalla Presidente della Camera.

Ci auguriamo che l'impegno qui manifestato possa essere mantenuto. Nel Comitato dei nove si è registrato un fattivo clima di collaborazione che sarebbe veramente negligenza disperdere attraverso atti che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

manifestassero, magari indirettamente, una volontà di non concludere i lavori.

FILIPPO BERSELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Onorevole Presidente, prima dei referendum sulla caccia avevamo previsto che se le tesi referendarie fossero state respinte dal corpo elettorale si sarebbe arrivati con una certa celerità all'approvazione di una nuova legge in materia.

Il lavoro svolto dal Comitato dei nove è stato improntato proprio a tale impegno. Si è lavorato con serietà, celerità e senso di responsabilità. In sostanza è avvenuto proprio ciò che ripeto avevamo previsto si sarebbe sicuramente verificato se i referendum, come è stato, si fossero risolti in un certo modo.

Vorrei sottolineare che dalle parole del vicepresidente della Commissione, onorevole Martino — lo dico per i colleghi che oggi non sono presenti e che leggerano i resoconti della seduta — non si evince una volontà dilatoria. Lo scopo del Comitato dei nove e della Commissione non è di rinviare *sine die* l'approvazione della nuova normativa sulla caccia. Vi sono motivazioni di carattere personale, dettate dall'impedimento del presidente, di cui bisogna onestamente tener conto, ed anche motivazioni di carattere politico nel senso che prima dell'esame in Assemblea è assolutamente indispensabile, necessario ed inderogabile che il Comitato dei nove abbia terminato il suo lavoro.

Per queste brevi considerazioni il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale non può che associarsi alla richiesta avanzata dal collega Martino.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, esprimiamo una certa sor-

presa per la richiesta di rinvio. Ci sembrava infatti che si fosse assunto l'impegno, supportato anche dalla deroga concessa alla sessione di bilancio, di assicurare un iter rapido alle proposte di legge in esame.

Prendiamo atto dell'impegno qui ribadito di mantenere le scadenze di giovedì e venerdì per il lavoro del Comitato dei nove. Se la richiesta di rinvio è finalizzata a sottoporre all'Assemblea un testo che possa essere poi rapidamente approvato, è accettabile. L'importante — ripeto — è che vi sia pieno impegno per la rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

FRANCESCO BRUNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BRUNI. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto confermare quanto detto dall'onorevole Martino in ordine alla decisione assunta dalla maggioranza e ribadire, come hanno sostenuto i colleghi Berselli e Felissari, che il Comitato dei nove ha cercato di approfondire con particolare attenzione tutte le tematiche connesse al provvedimento in questione.

Nel corso dei lavori del Comitato dei nove sono però sorti due problemi: il primo di carattere personale che ha riguardato il relatore (approfitto dell'occasione per rivolgere i migliori auguri all'onorevole Campagnoli, ricoverato in ospedale); il secondo, tecnico, attinente ad alcuni aspetti della nuova normativa. Ricordo che recentemente il Comitato dei nove ha avuto un incontro con il direttore dell'istituto di biologia al fine di acquisire alcuni elementi di carattere tecnico indispensabili per risolvere determinati problemi. Quindi, anche per attendere la risposta che dovrà pervenirci dall'istituto di biologia, il quale ci fornirà tutti gli elementi circa i tempi di riproduzione dei volatili, i membri del Comitato dei nove all'unanimità hanno deciso di chiedere questa ulteriore proroga con l'impegno di risolvere entro brevissimo tempo tutti i problemi che sono ancora aperti.

Occorrerà innanzitutto determinare

entro quale limite il calendario venatorio debba essere fissato da organismi prettamente tecnici o se debba esserlo da organi amministrativi competenti in materia. Un altro aspetto della questione è quello concernente il territorio. L'articolo 7 del provvedimento regola appunto il rapporto tra cacciatore e territorio.

Queste sono le motivazioni che stanno alla base della ricerca tecnica e scientifica che abbiamo condotto unitamente all'istituto di biologia il quale entro pochi giorni sarà sicuramente in grado di fornirci tutte le indicazioni richieste, dopo di che potremo affrontare l'insieme delle tematiche e risolverle. Per tali motivi ritengo che la discussione del primo punto all'ordine del giorno debba essere rinviata con l'impegno che al più presto l'aula sia nuovamente investita della questione.

GUIDO MARTINO. *Vicepresidente della III Commissione.* Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO, *Vicepresidente della III Commissione.* Signor Presidente, tutti i colleghi intervenuti hanno precisato che il rinvio non è stato motivato da ragioni politiche bensì dall'assenza del relatore, che non poteva certo essere sostituito se non in maniera inadeguata. In realtà il Comitato dei nove proseguirà i suoi lavori nelle giornate di giovedì e venerdì e ciò sarà la dimostrazione pratica che l'impegno politico rimane e che la volontà di licenziare il provvedimento al termine della sessione di bilancio è assoluta.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo soltanto per dichiarare che il Governo con-

divide l'opportunità di un rinvio ad altra seduta del seguito del dibattito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ritengo che la proposta di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla I Commissione del Senato) (56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla I Commissione del Senato, di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato, con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 18 della proposta di legge, unico articolo modificato dal Senato.

La Camera aveva approvato l'articolo 18 della proposta di legge nel seguente testo:

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire

50,5 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla citata legge 13 agosto 1980, n. 466; quanto a lire 111,85 miliardi per il 1990, lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, l'accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo», e, quanto a lire 101,85 miliardi per il 1990, lire 89,75 miliardi per il 1991 e lire 30,5 miliardi per il 1991 e lire 30,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

(Copertura finanziaria)

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la prote-

zione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonché, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992 l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Ricordo che in data 2 ottobre 1990 la Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole a condizione di prevedere la decorrenza del provvedimento a partire dal 1991, aggiornando le coperture al triennio 1991-1993 e ricorrendo per tali coperture allo specifico accantonamento previsto dal nuovo disegno di legge finanziario.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,

atteso che moltissimi sono gli omicidi compiuti a guerra finita dai partigiani comunisti che non deposero le armi ma continuarono ad uccidere non solo nel «trian-

golo dela morte» dell'Emilia-Romagna, ma pressoché in tutto il centro-nord d'Italia;

constatato che in quel tragico periodo furono eliminati per un preteso movente politico tanti fascisti o pretesi tali ed anche antifascisti ed ex partigiani;

considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460, all'articolo 1 concesse l'amnistia per i reati politici commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;

constatato altresì che sussistono evidenti analogie tra i crimini commessi dai partigiani a guerra finita e quelli perpetrati dalle brigate rosse, anche perché entrambi furono espressione non di un movimento di liberazione, ma di una vera e propria rivoluzione fallita,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative più opportune per estendere le provvidenze stabilite per le famiglie delle vittime del terrorismo a quelle dei martiri di quell'altro terrorismo che insanguinò il nostro Paese a guerra finita.

9/56 e collegate-B/1

Berselli, Servello, Valensise, Franchi, Tassi, Pazzaglia, Maceratini, Mitolo, Trantino, Tremaglia.

L'onorevole Berselli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia che forma oggetto del nostro ordine del giorno è in qualche modo collegata alla questione del terrorismo ma non si riferisce al fenomeno del terrorismo così come lo abbiamo conosciuto negli anni di piombo.

Sono di grande attualità le vicende legate agli eccidi commessi dai partigiani dopo la fine della guerra. Sappiamo che l'amnistia del 1959 copriva il periodo che andava dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946 a condizione che si trattasse di reati «politici».

La giurisprudenza, anche quella della Suprema Corte, si è orientata nel senso di riconoscere il reato politico dalla sussistenza, appunto, del movente politico. Quindi, mentre i reati che non hanno questa caratteristica, trattandosi, nel caso dell'omicidio, di omicidi aggravati, che prevedono la pena dell'ergastolo e che pertanto, non essendo suscettibili di prescrizione, possono essere giudicati anche oggi (si veda il caso dell'iniziativa del procuratore della Repubblica di Modena, il dottor Boni, per quanto riguarda la vicenda della «corriera fantasma», e del procuratore capo della Repubblica di Padova per quanto riguarda la vicenda della strage di Codevigo), gli altri omicidi, ispirati in qualche misura da un movente politico, sono coperti da amnistia se commessi — lo ripeto — dal 25 luglio 1943 fino a tutto il 18 giugno 1946.

Rimane però, signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là del fatto che si tratta di reati coperti da amnistia, l'antigiuridicità, la illiceità, la brutalità del fatto. L'amnistia non esclude il reato: si limita a dichiararlo estinto sotto il profilo penale.

Ebbene, in questi casi abbiamo constatato che i crimini commessi a guerra finita sono stati commessi nella speranza di realizzare una rivoluzione, così come le Brigate rosse ed i terroristi hanno cercato di scardinare le nostre istituzioni democratiche per sostituirle con un nuovo Stato. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un terrorismo di fine guerra posto in essere quando non vi era più motivo di combattere. Anzi, per chi aveva usato le armi fino al termine del conflitto, c'era il dovere di riconsegnarle. Coloro i quali hanno invece continuato ad uccidere, prospettandosi la possibilità di asservire l'Italia all'egemonia, all'imperialismo sovietico, non hanno fatto nulla di diverso di quello che hanno fatto i brigatisti rossi negli anni di piombo.

Ed allora poiché, con le proposte di legge in esame vogliamo tributare — così come doverosamente facciamo — questa «speciale elargizione» alle famiglie delle vittime del terrorismo, con il nostro ordine del giorno intendiamo impegnare il Go-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

verno ad adottare le iniziative che riterrà più opportune per estendere tali provvidenze alle tante famiglie delle tante vittime di quel vero e proprio terrorismo che ha insanguinato l'Italia nel primo dopoguerra (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ovviamente non può ignorare notizie che hanno avuto notevole risalto sulla stampa e nei *mass-media*. Si tratta di fatti che vanno certamente approfonditi: gli eventuali reati, onorevole Berselli, potranno ancora essere perseguiti qualora vengano identificati i responsabili e le modalità di commissione.

Il Governo valuterà con attenzione eventuali future iniziative legislative parlamentari, così come d'altronde ha sempre fatto e sta facendo nel caso del provvedimento oggi all'esame della Camera. Non può comunque accettare l'ordine del giorno Berselli, sia per la sua impostazione ed il suo contenuto sia anche per lo spirito che lo anima.

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

FILIPPO BERSELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, noi prendiamo atto in primo luogo della posizione del Governo. Devo dire — e non lo faccio solo come deputato di una parte politica — che è davvero vergognoso che in quest'aula possano essere presentati testi di questa natura.

FILIPPO BERSELLI. Vergognoso sarai

tu! Qui si parla di assassini. Vergognoso sarai tu!

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, lasci parlare l'onorevole Pacetti.

FILIPPO BERSELLI. Tu offendi la memoria di migliaia e migliaia di assassinati. Tu ti devi vergognare! Altro che vergognoso!

MASSIMO PACETTI. Ne è ulteriore prova il comportamento dell'onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI. La vergogna si rivolge su quello che sta parlando. Siete figli di assassini!

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, la prego! Vuole un incidente, per caso?

FILIPPO BERSELLI. Che cos'è la vergogna, Presidente?!

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, un po' di calma.

MASSIMO PACETTI. Affermazioni del genere le lascio tutte alle responsabilità di chi le pronuncia!

GIOVANNI FERRARA. Smettila, Berselli! (*Proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

MASSIMO PACETTI. Credo di sapere bene di cosa sto parlando. Credo anche di saperlo perché le ignominiose speculazioni che vengono fatte su alcuni episodi, che mi auguro vengano chiariti, se sono da chiarire, in sede giudiziaria, cercano un coinvolgimento di natura storico-politica, ed è proprio qui la «vergogna» cui facevo riferimento all'inizio del mio intervento.

Voler confondere una vicenda, su cui ormai esiste anche un giudizio di natura storica, consolidato da scuole di pensiero diverse che hanno studiato il periodo della Resistenza e della liberazione e paragonarla ad un'altra, tutta diversa e tutta recente, qual è stata quella del terrorismo, significa ancora una volta dimostrare di

non aver capito cosa è stata la Resistenza e la liberazione.

La Resistenza e la liberazione sono state innanzitutto moto di popolo, dal momento che la Resistenza è stata possibile perché i ceti popolari ne hanno capito la natura, hanno aiutato l'organizzazione e partecipato direttamente alla lotta contro il fascismo e contro i brigatisti neri, contrariamente a quanto avvenuto con il fenomeno del terrorismo, quando il popolo, le classi subordinate e la classe operaia hanno rappresentato un punto cardine di tale lotta.

Oggi, con una polemica vile, si vogliono gettare ombre su un fenomeno che ha avuto la durata di un arco temporale di circa due anni e che sicuramente ha avuto momenti di forte impegno, che ha portato anche ad inevitabili atti di violenza; inevitabili se si tiene conto che un popolo stava lottando per liberarsi da venti anni di tirannide e doveva ancora subire le conseguenze di un'alleanza che sul territorio italiano aveva portato le truppe naziste e l'organizzazione di truppe repubblicane.

Se, a margine, si sono verificati fatti che interessano l'autorità giudiziaria, di questa la stessa autorità si occupi; ma non è possibile, dare un giudizio storico e ricordare l'insieme degli eventi con la presentazione ripeto di vergognosi documenti come questo (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, condivido pienamente le parole pacate ma ferme pronunciate dal rappresentante del Governo. All'onorevole Berselli e agli altri presentatori dell'ordine del giorno, vorrei dire che il loro documento è tutto tranne che l'espressione di una volontà trasparente di ricerca della chiarezza e della verità, perché mi pare animato solo da un intento di strumentalizzazione politica. Dico ciò in modo pacato ma fermo.

Se ancora si deve fare chiarezza su episodi avvenuti all'indomani della guerra di

liberazione, ebbene, vi sono le sedi competenti dove questa chiarezza va fatta. Negli anni passati si è cercato di farla: non è vero che non si sia fatta, si cercherà ancora di farla, nelle sedi competenti.

È comune, intollerabile che ad oltre quarant'anni dalla guerra di liberazione questi episodi che certamente meritano un giudizio negativo, vengano utilizzati quale tentativo... (*Proteste del deputato Berselli*).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Si tratta di migliaia e migliaia di massacrati, altro che episodi!

TARCISIO GITTI. ... per rimettere in discussione il significato storico della Resistenza. Pensavo che dopo quarant'anni dalla sua proclamazione la Repubblica, nata dalla Resistenza, fosse un patrimonio di tutti e mi ostino a pensarlo ancora, nonostante le testimonianze che provengono dai vostri banchi (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del PCI*).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Noi abbiamo il patrimonio di 700 mila combattenti della Repubblica sociale italiana.

MASSIMO SERAFINI. Ce li hai mandati tu in guerra!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, la componente verde arcobaleno del gruppo misto voterà contro questo ordine del giorno: prendo anzi la parola per esprimere la nostra riprovazione in quanto si tenta di utilizzare e strumentalizzare vicende che sono già state vagliate dalla magistratura nel corso di processi, che forse dovremmo anzi ristudiare perché spesso sono stati dominati da un'ansia di restaurazione e di vendetta.

Qualora crimini siano stati compiuti, essi non devono essere né coperti né giustificati, ma la gravità di quanto affermato nell'ordine del giorno — come rilevava il

collega Pacetti — sta nel fatto di voler mettere sullo stesso piano una guerra di popolo e di liberazione... (*Vivi commenti del deputato Berselli*).

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Quale popolo, quale guerra?

FRANCO RUSSO. ... con le azioni portate avanti dalle Brigate Rosse.

Signor Presidente, credo che l'attacco portato questa estate in riferimento alle cosiddette scoperte sulle vicende del «triangolo della morte» nasconda in verità un attacco alla Resistenza, cioè ad una delle radici di fondo della Repubblica italiana.

Affermare questo non significa avallare violenze, anche private, bensì respingere l'attacco oggi in atto alle basi della nostra democrazia. Nella nostra Costituzione viene richiamata la radice antifascista perché il popolo italiano partecipò in prima fila, attivamente, pagando di persona alla lotta per liberarsi da un'occupazione straniera sostenuta dal Governo della Repubblica di Salò.

Mi sembra che dalla parte dei banchi missini dovrebbe esservi più senso di autocontrollo ed anche freno politico e morale. Condivido le parole del collega Gitti: tutti dovremmo riconoscerci nelle radici tracciate dalla nostra Carta costituzionale, che peraltro consente al Movimento sociale italiano di far parte del consorzio democratico. E non starò qui a ricordare le connessioni esistenti tra Movimento sociale italiano ed un passato di lutti e di tragedie per il nostro popolo.

Con queste motivazioni, signor Presidente, voteremo convintamente contro questo ordine del giorno, denunciandone la strumentalità, non solo contro il partito comunista ma contro il movimento di popolo che sta a fondamento della nostra Costituzione (*Applausi dei deputati della componente verde-arcobaleno del gruppo misto e dei gruppi verde, del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, credo che vi sia un equivoco di fondo: mi sembra che alcuni colleghi abbiano preso la parola senza leggere il nostro ordine del giorno.

FRANCO RUSSO. Ce l'ho davanti agli occhi, onorevole Berselli!

FILIPPO BERSELLI. Alcuni non l'hanno letto e ritengo che neanche il rappresentante del Governo l'abbia letto, altrimenti non avrebbe tratto le conclusioni cui è pervenuto!

Il rappresentante del Governo sembra voglia insegnarci che l'autorità giudiziaria farà il proprio dovere: ebbene, ciò significa che non ha letto il nostro ordine del giorno, perché la magistratura è in grado di fare il proprio dovere solo per i reati che non siano politici. Solo per quelli! Ed i reati politici, scaturiti da movente politico, sono stati compiuti soprattutto, direi anzi esclusivamente — è questo lo spirito del nostro ordine del giorno — dopo che le truppe alleate avevano occupato il territorio nazionale, instaurando in Italia, mano a mano che salivano da sud, il governo militare alleato: quando, cioè, la guerra era finita di fatto e dal punto di vista giuridico. Da quel momento le armi avrebbero dovuto essere consegnate: non vi era più, onorevoli colleghi, una guerra di liberazione nazionale, tra eserciti contrapposti, non vi erano più i fascisti da combattere perché il fascismo era caduto, perché il regime fascista era finito, perché in sostanza mancava il nemico. E quando il nemico non c'è più e si continua ad uccidere, si commette reato di omicidio e di strage! Su questo non vi sono dubbi: in nessun paese civile ciò è consentito.

Noi non facciamo riferimento, onorevole rappresentante del Governo, ai reati comuni, a quelli commessi — tanto per intenderci — nel contesto di rapine o di fatti criminosi abbondantemente previsti nel nostro codice penale, ma a quei reati che venivano compiuti ammantandoli — e in qualche misura coprendoli — con la dignità del reato politico.

Sono stati assassinati non soltanto i mi-

liti della Repubblica sociale italiana e coloro che avevano aderito al fascismo; sono stati uccisi dai partigiani comunisti — e mi duole che il collega democristiano non lo abbia ricordato — anche esponenti del mondo cattolico come Fanin, sono stati assassinati antifascisti, ex partigiani, bambini, donne e preti. È questa la mia vergogna: mi vergogna a pensare che un Parlamento democratico della Repubblica non voglia neanche a distanza di quarantacinque anni, ricordare i morti ed i martiri della violenza comunista! Questa è la vera vergogna che denunciamo!

Né potete venirmi a dire che la Resistenza è stata una guerra di popolo. Non stiamo celebrando il processo alla Resistenza, quella Resistenza che un giornalista abbastanza noto ha paragonato ad un panno sporco che occorrerebbe prima sciacquare per vedere che cosa ne rimanga una volta che sia stata eliminata la lordatura del sangue. Noi stiamo mettendo sul banco degli imputati — quanto meno dal punto di vista morale — gli assassini comunisti che hanno continuato ad uccidere a guerra finita! (*Vivissime proteste dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*) Questa è la verità: voi siete i figli degli assassini! Non vi sono dubbi: è la storia che lo dice! (*Vivissime, reiterate proteste dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente — Commenti*)! Voi potete cambiare il nome fin che volete, ma le vostre radici affondano nel sangue degli assassini: questa è la verità!

GIOVANNI FERRARA. La tua presenza qui è una vergogna! È intollerabile! Gli tolga la parola, Presidente!

FILIPPO BERSELLI. È intollerabile che voi rimaniate in Parlamento! Questa è la vergogna! Ed è intollerabile che dopo quarantacinque anni non abbiate ancora fatto un esame di coscienza (*Vivissime, reiterate proteste dei deputati dei gruppi del PCI, e della sinistra indipendente e della componente verde-arcobaleno del gruppo misto*).

GIOVANNI FERRARA. Basta! È la tua presenza che è vergognosa!

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, il tempo a sua disposizione è scaduto: lei ha parlato per cinque minuti, dicendo le cose che ha creduto di dire, e che io non avrei dovuto permettere qui dentro (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi del PCI, della DC, della sinistra indipendente e della componente verde-arcobaleno del gruppo misto — Proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, sarebbe stato gravissimo...

PRESIDENTE. La prego di accomodarsi!

FILIPPO BERSELLI. Ci sono delle responsabilità di carattere morale in quello che è accaduto allora, signor Presidente! (*Vive proteste dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Berselli, la prego di accomodarsi!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Signor Presidente, è molto difficile per me parlare, soprattutto dopo quest'ultimo intervento.

Ritengo infatti che sia una deformazione della politica «attaccare» certi argomenti ad altri che non c'entrano nulla per fare propaganda. La serietà di un politico si rivela proprio nel fatto che egli non compie questo tipo di azione. Non posso e non voglio entrare nel merito dei giudizi storici relativi al periodo successivo alla liberazione: ritengo non sia questo il compito del politico ma dello storico, perché si tratta di problemi molto complessi.

Non voglio quindi entrare in polemica. La mia storia è un'altra: non ho vissuto quel momento e sono venuta in Italia nel 1970, quando queste cose erano ormai molto lontane. Ma, pur vivendo negli Stati Uniti, rammento gli eccidi dei governi totalitari fascisti o nazisti. Voglio solo richia-

mare un piccolo ricordo per controbilanciare quello relativo ai morti nel periodo successivo alla Resistenza: ed io non potrei certo fare l'apologia di un assassinio. Voglio, dunque, solo ricordare *for the record*, si direbbe in inglese (in modo che venga registrato, si potrebbe tradurre), quanto è accaduto a una giovane ragazza di sedici anni, che è entrata a far parte della Resistenza quando nella piazza del suo paese sono stati impiccati dai fascisti sedici suoi compagni di scuola.

Non ci si può servire di fatti complessi, avvenuti molti anni fa, per la politica di oggi. Non è giusto. Il provvedimento al nostro esame è un'altra cosa; risarcisce in minima parte i danni incalcolabili prodotti dal 1969 ad oggi dai vari atti terroristici. Questo vuole fare.

Non è proprio giusto collegare altre vicende a quelle considerate dalla proposta di legge in discussione (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, della DC e del PCI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Berselli n. 9/56 e collegata B/1, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Servello: è già in corso la votazione.

L'ordine del giorno Servello n. 9/56 e collegata B/1 è respinto.

La votazione finale della proposta di legge avrà luogo in altra seduta.

Seguito della discussione dei progetti di legge Vesce ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512); Macaluso ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513); Violante ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518);

Cappiello ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570); Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (4736); Affidamento al Corpo degli agenti di custodia del servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati (4812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Vesce ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena; Macaluso ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena; Violante ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena; Cappiello ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria; e dei disegni di legge: Ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria; Affidamento al Corpo degli agenti di custodia del servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati.

Ricordo che nella seduta dell'11 ottobre scorso sono stati approvati gli articoli da 1 a 16 del testo unificato della Commissione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, si è appena conclusa la riunione dei Comitato dei nove, nel corso della quale sono stati esaminati nuovi emendamenti presentati dal Governo, tra i quali ve ne è uno interamente sostitutivo dell'articolo 27, del quale — se non erro — è stata paventata l'inammissibilità all'inizio della scorsa seduta. Gli uffici stanno inoltre provvedendo alla dattiloscrittura degli emendamenti proposti dalla Commissione.

Per questi motivi ed al fine di consentire la migliore funzionalità dei nostri lavori

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

che potranno giovare di tutta la documentazione occorrente, il Governo propone di sospendere i lavori dell'Assemblea per circa mezz'ora.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, accede alla proposta avanzata dall'onorevole sottosegretario di sospendere la seduta per mezz'ora?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Siamo d'accordo, signor Presidente. Credo infatti che dopo questa breve sospensione i nostri lavori potranno procedere con rapidità; questo è almeno il nostro auspicio.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo di poter accedere alla richiesta del rappresentante del Governo. Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,5,
è ripresa alle 11,45.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA**

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, vorrei proporre all'Assemblea il momentaneo accantonamento dell'articolo 17.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo pertanto all'articolo 18 nel testo unificato della Commissione:

ART. 18.

(Norme penali).

«1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71,

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: 78, 79 e 80 con le seguenti: 78 e 79.

18.1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su quest'ultimo il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. La Commissione accetta l'emendamento 18.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 18.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 nel testo unificato della Commissione:

ART. 19

(Norme disciplinari).

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un

decreto avente valore di legge ordinaria per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato».

A questo articolo sono presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

(Disciplina e procedimento disciplinare).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale di polizia penitenziaria e per la regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione delle sanzioni disciplinari del richiamo orale, del richiamo scritto, della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione, in ordine crescente di gravità;

b) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali è inflitta e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravità delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

c) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilità di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

d) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

e) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianità,

comporti la privazione della retribuzione mensile, salvo la concessione di un assegno alimentare pari alla metà di questa, nonchè un ritardo fino a tre anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

f) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravità, desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di sicurezza e di custodia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nei ruoli di polizia penitenziaria;

g) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facoltà all'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari; previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di un rappresentante del personale designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale; garanzia del contraddittorio con l'obbligo della contestazione scritta degli addebiti da notificare all'interessato; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;

h) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare delle funzioni in pendenza di procedimento penale;

i) previsione dei casi e delle modalità di riapertura dei procedimenti disciplinari;

l) previsione di norme transitorie per il

trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle norme delegate.

19.1.

Orlandi, Recchia, Fracchia, Pedrazzi Cipolla.

Al comma 1, sostituire le parole: e per la regolamentazione del relativo procedimento *con le seguenti:*, per la regolamentazione del relativo procedimento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso.

19.2

Vairo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Orlandi 19.1 e parere favorevole sull'emendamento Vairo 19.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Orlandi 19.1, anche in relazione all'approvazione dell'articolo 13; esprime invece parere favorevole sull'emendamento Vairo 19.2

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché i deputati segretari non sono presenti in aula, invito gli onorevoli Rivera e Finocchiaro Fidelbo ad assumerne le funzioni. *(I deputati Rivera e Finocchiaro Fidelbo salgono al banco della Presidenza).*

Pongo in votazione l'emendamento Or-

landi 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

Decorre, pertanto, da questo momento il termine di preavviso di cinque minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Suspendo quindi la seduta fino alle 12.

**La seduta, sospesa alle 11,55
è ripresa alle 12.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Orlandi 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Vairo 19.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20, nel testo unificato della Commissione:

ART. 20.

(Pendenza di procedimenti disciplinari).

«1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono davanti ai nuovi organi, nella fase successiva a quella svolta, ove ciò non ne pregiudichi la regolarità».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

20.1.

Vairo.

Sostituirlo con il seguente:

(Pendenza di provvedimenti disciplinari).

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto avente valore di legge di cui all'articolo 19, si applicano le norme disciplinari previste per il personale del Corpo degli agenti di custodia.

20.2

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 20 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione invita l'onorevole Vairo a ritirare l'emendamento 20. 1 (altrimenti il parere è contrario), e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 20.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo invita l'onorevole Vairo a ritirare il suo emendamento 20.1 ed accetta l'emendamento 20.2 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Vairo, accoglie l'invito rivolte dal relatore e dal rappresentante del Governo a ritirare il suo emendamento 20.1?

GAETANO VAIRO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Vairo 20.1 è pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 20.2 dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 20, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21, nel testo unificato della Commissione:

ART. 21

(Condono disciplinare).

«1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.

2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Giurisdizione).

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari proseguono dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per materia.

21.02.

La Commissione.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Ruolo tecnico civile).

1. Agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia è affidato il ruolo tecnico civile. Con successive disposizioni ministeriali saranno stabiliti i criteri relativi alla corrispondenza dell'attuale grado gerarchico con il grado del ruolo tecnico civile.

2. Al ruolo tecnico civile viene affidato l'inquadramento del Corpo della polizia penitenziaria e l'armamento, l'addestramento nelle scuole, il casermaggio, il naviglio, l'equipaggiamento, le trasmissioni, le traduzioni e il piantonamento dei detenuti.

21.01.

Macaluso, Maceratini, Trantino,
Tassi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 21 e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 21.02 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Macaluso 21.01. Vorrei peraltro invitare i presentatori di quest'ultimo articolo aggiuntivo a ritirarlo, in quanto i problemi concernenti gli ufficiali sono affrontati (tra l'altro, con soddisfazione degli stessi destinatari) dal successivo articolo 22. La Commissione ha recepito gli orientamenti ed il contributo fornito in Commissione dall'onorevole Macaluso, pervenendo ad una nuova formulazione che mira a rivalutare al massimo il corpo degli ufficiali. Sottolineando ancora una volta che la normativa relativa a tale corpo è contenuta nell'articolo 22, ribadisco l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo Macaluso 21.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario*

di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo 21.02 della Commissione ed invita a sua volta i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Macaluso 21.01, ricordando che la Commissione ha presentato un emendamento all'articolo 22, il 22.5, che prevede di aggiungere alla fine del comma 5 dell'articolo 22 il seguente periodo: «possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale». Credo che questo emendamento soddisfi completamente gli interessati considerato anche che la formulazione della Commissione è senz'altro migliore di quella dei colleghi del Movimento sociale. Invito pertanto — ripeto — i presentatori dell'articolo aggiuntivo Macaluso 21.01 a ritirarlo; diversamente il parere del Governo sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo unificato della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21.02 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo ai presentatori dell'articolo aggiuntivo Macaluso 21.01 se accolgano l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

GIULIO MACERATINI. Sì, signor Presidente, ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo. Vorrei però spiegarne la ragione. Per gli schieramenti politici presenti in quest'aula non ci facevamo e non ci facciamo grosse illusioni sull'esito dell'articolo aggiuntivo in questione. La saggezza suggerisce allora di non dar luogo ad una votazione che penalizzerebbe i destinatari del beneficio che noi intendiamo in questo caso sostenere. Ci accontentiamo dunque

di quanto è previsto nel successivo articolo 22 a proposito degli ufficiali del Corpo, in base ad una logica seconda la quale il meno è sempre preferibile rispetto a un più che non è ottenibile. È questo il motivo per cui ritiriamo l'articolo aggiuntivo Macaluso 21.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini, l'articolo aggiuntivo Macaluso 21.01 è ritirato.

Passiamo all'articolo 22, nel testo unificato della Commissione:

ART. 22.

(Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).

«1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.

2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

3. La promozione al grado superiore a quello apicale di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è conferita con riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella annessa alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, computando, ai fini dell'anzianità, anche con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti dalla data dell'ultima promozione nel Corpo degli agenti di custodia.

4. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento

si applicano altresì le norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 6, della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

5. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di trasporto dei detenuti e internati e del servizio di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati nei luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 26, nonché dei servizi di amministrazione.

6. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino a domanda dal servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di sette anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione delle successive classi di stipendio.

7. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, con la procedura di cui all'articolo 25, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalità e criteri determinati di concerto con i ministri interessati, salva-

guardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;

c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianità già maturata nel grado militare».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: in un ruolo ad esaurimento con le seguenti: in ruolo tecnico civile degli ufficiali del Corpo di polizia penitenziaria.

Conseguentemente, ai commi 2, 4, 5 e 6, sostituire le parole: del ruolo ad esaurimento con le seguenti: del ruolo tecnico civile degli ufficiali del Corpo di polizia penitenziaria.

22.4.

Macaluso, Maceratini, Trantino, Tassi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli ufficiali già ritenuti idonei all'avanzamento, ma non promossi per mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado superiore, ai solo fini giuridici, con decorrenza dalla data della relativa valutazione.

22.1.

Mancini Vincenzo, Vairo, Fumagalli Carulli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumo le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e devono essere preposti esclusivamente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio di cui all'articolo 26, alle attività connesse ai servizi di armamento, logistico, di trasporto dei detenuti e internati e di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati nei luoghi di cura.

22.2.

Vairo, Fumagalli Carulli.

All'articolo 22, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «possono altresì essere preposti, a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per il corrispondente profilo professionale».

22.5.

La Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Sono estese anche al personale direttivo e dirigenziale degli istituti di prevenzione e pena le norme di cui ai commi 6 e 7, lettera b).

22.3.

Vairo, Fumagalli Carulli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 22 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su di essi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione invita anche i presentatori dell'emendamento Macaluso 22.4 a ritirarlo perché la normativa in favore degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia è integralmente riportata nel testo varato dalla Commissione. In caso contrario, il parere è contrario.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

Il parere è favorevole sull'emendamento Mancini Vincenzo 22.1.

La Commissione invita i presentatori degli emendamenti Vairo 22.2 e 22.3 a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

La Commissione, infine, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 22.5.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 22.5 della Commissione. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Invitiamo dunque anche noi i presentatori a ritirare gli emendamenti Macaluso 22.4 e Vairo 22.2 e 22.3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Macaluso 22.4 se accolgano l'invito del relatore e del Governo a ritirarlo.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, noi ritiriamo il nostro emendamento, però continuiamo a pensare che il testo da noi proposto fosse più chiaro. In ogni caso, per le ragioni che abbiamo già esposto e che quindi è inutile ripetere, il gruppo del Movimento sociale ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini, l'emendamento Macaluso 22.4 è pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo 22.1, accettato dalla Commissione e del Governo.

(È approvato).

Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito del relatore e del rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento Vairo 22.2.

GAETANO VAIRO. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vairo.

Pongo in votazione l'emendamento 22.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito del relatore e dal Governo a ritirare l'emendamento Vairo 22.3.

GAETANO VAIRO. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vairo.

Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23, nel testo unificato dalla Commissione:

ART. 23.

(Ricostruzione della carriera di talune categorie del personale).

«1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane, possono a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento, con diritto alla ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore, le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli agenti di custodia, in quanto applicabili.

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma 2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Nel ruolo anzidetto possono essere iscritti, a domanda, i militari di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione di carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

6. Sulle domande degli interessati decide il ministro di grazia e giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la ricostruzione di carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato, vengono lasciati indisponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, e dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescenza diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui al comma 6. Per i deceduti la domanda

può essere avanzata dal coniuge e dagli eventuale diritto.

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella posizione di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni.

11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Presidente, vorrei segnalare un errore di stampa al comma 7 dell'articolo 23: la parola «indisponibili» va sostituita con l'altra «disponibili». Auspico pertanto una correzione in questo senso.

PRESIDENTE. Prendo atto della precisazione dell'onorevole relatore: al comma 7 dell'articolo 23 il termine «indisponibili» va sostituito con «disponibili».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 23 nel testo unificato della Commissione, con la correzione approvata.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 24, nel testo unificato della Commissione:

ART. 24.

(Facoltà di transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria).

«1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrare, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di servizio già posseduta.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria può essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria.

24.2.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale che ha prestato servizio per almeno centottanta giorni svolgendo funzioni di vigilatrice penitenziaria è inquadrato, a domanda, in un apposito ruolo ad esaurimento. Da tale ruolo il suddetto personale accede, con priorità assoluta dopo l'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e di quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria nelle qualifiche corri-

spondenti alle funzioni svolte, entro il limite del cinquanta per cento dei posti che si renderanno disponibili entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

24.1.

Vairo, Sapienza, Fumagalli, Carulli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 24 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Presidente, colleghi con l'articolo 24 si dà al personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie la facoltà di transito nei ruoli amministrativi dell'amministrazione penitenziaria.

La Commissione ha ritenuto opportuno integrare tale possibilità, aggiungendo che il personale che, inserito nell'amministrazione penitenziaria, risulti in soprannumero, possa transitare anche nell'amministrazione giudiziaria, con provvedimento del ministro.

In questo senso la Commissione ha proposto l'emendamento 24.2, che raccomandando all'approvazione dell'Assemblea.

La Commissione, peraltro invita i presentatori a ritirare l'emendamento Vairo 24.11, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 24.2 della Commissione ed invita a sua volta i presentatori a ritirare l'emendamento Vairo 24.1, per le ragioni già ampiamente esposte in Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 24.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito del relatore a ritirare il loro emendamento Vairo 24.1.

GAETANO VAIRO. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vairo; l'emendamento Vairo 24.1 è pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 24, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25, nel testo unificato dalla Commissione:

ART. 25.

(Emanazione dei decreti delegati).

«1. Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere, o trascorsi i sessanta giorni, lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato al Parlamento per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Acquisito tale parere o trascorsi trenta giorni senza che esso sia stato espresso, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le norme delegate previste dalla pre-

sente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dai pareri delle suddette Commissioni qualora essi non siano espressi nei termini stabiliti dal citato comma 4 dell'articolo 14 dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

25.1.

Vairo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

25.2.

La Commissione.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«ART. 25-bis

(Requisiti psico-fisici per l'assunzione).

1. Ai fini della determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 14, il

Governo della Repubblica è delegato a stabilire che sono richiesti i medesimi requisiti psico-fisici previsti per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904».

25.01.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 25, sugli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su di essi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione invita i presentatori a ritirare l'emendamento Vairo 25.1 (altrimenti il parere è contrario) e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 25.2 e del suo articolo aggiuntivo 25.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con l'invito rivolto dal relatore in ordine all'emendamento Vairo 25.1 ed accetta l'emendamento 25.2 e l'articolo aggiuntivo 25.01 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Chiedo all'onorevole Vairo se accolga l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 25.1.

GAETANO VAIRO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 25.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 25.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo passare ora all'articolo 26, nel testo unificato della Commissione.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, poiché l'articolo 17 è stato accantonato e l'articolo 26 vi fa riferimento riterrai opportuno accantonare anche l'articolo 26.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su tale richiesta?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Concordo con la richiesta di accantonamento dell'articolo 26.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo che possa rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo pertanto al successivo articolo 27, nel testo unificato della Commissione:

ART. 27.

(*Organizzazione della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena*).

«1. La direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena provvede:

a) all'attuazione delle misure limitative e privative della libertà personale e all'esecuzione delle misure alternative e sostitutive della detenzione;

b) alla direzione e all'amministrazione del personale penitenziario;

c) alla gestione patrimoniale e all'amministrazione dei servizi tecnici e logistici.

2. Alla direzione generale per gli istituti

di prevenzione e di pena è preposto un direttore generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro di grazia e giustizia, che provvede all'attuazione delle direttive del ministro in materia di politica penitenziaria.

3. Per l'espletamento delle funzioni di coordinamento delle attività degli uffici e di gestione del personale è nominato un segretario generale prescelto tra i dirigenti superiori dell'Amministrazione penitenziaria.

4. La direzione generale si articola in uffici le cui competenze sono stabilite con decreto del Ministero di grazia e giustizia avendo riguardo:

a) all'unità di indirizzo e alla tempestività nell'attuazione dei programmi e delle direttive;

b) all'attuazione di una gestione unitaria di tutto il personale penitenziario, con particolare riguardo ai compiti di indirizzo dell'attività degli operatori appartenenti ai diversi ruoli, qualifiche e profili professionali, ai fini della funzionale e proficua organizzazione dei servizi degli istituti, secondo gli obiettivi generali del trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati;

c) all'attuazione del decentramento di cui all'articolo 29;

d) all'attuazione del trattamento rieducativo e delle misure alternative e sostitutive alla detenzione;

e) ai rapporti con gli enti locali, le regioni e il servizio sanitario nazionale;

f) alla documentazione e allo studio;

g) alla formazione e all'aggiornamento del personale penitenziario;

h) all'individuazione dei metodi di lavoro, delle procedure di collaborazione e di consultazione tra le categorie degli operatori penitenziari, tenuto conto degli specifici profili professionali e dell'apporto delle categorie degli esperti e degli operatori volontari o a tempo parziale;

i) alla specificità dell'area penale minore.

5. Alla direzione degli uffici sono preposti dirigenti superiori dell'Amministrazione penitenziaria».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

(Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la riforma del Ministero di grazia e giustizia secondo i principi e i criteri che seguono:

a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, soprattutto per quanto riguarda la dotazione di mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato;

b) riorganizzazione del Ministero con il riordinamento delle direzioni generali e degli uffici centrali secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni e con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;

c) istituzione di un comitato con compiti di programmazione, coordinamento e controllo, composto dal capo di Gabinetto e dai titolari responsabili delle unità amministrative centrali;

d) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a magistrati e a dirigenti amministrativi, con la previsione, per questi ultimi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione

dei ruoli afferenti alle nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;

f) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;

g) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al Ministero, eccezion fatta per i ruoli centrali.

2. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, alla direzione degli uffici della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'*ex* carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei primi dirigenti dell'amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. La valutazione per le nomine deve tener conto della qualità del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie nonché della preparazione professionale acquisita.

27.1.

Governo.

Sostituirlo con il seguente:

(Istituzione del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria).

1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è istituito il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministero di grazia e giustizia:

1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati ed

internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione;

2) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e amministrazione del personale penitenziario, nonché al coordinamento tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni dell'Amministrazione;

3) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze generali del dipartimento medesimo.

2. Al dipartimento è preposto il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, scelto tra i magistrati con qualifica di Presidente di Sezione di Corte di cassazione, o tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia.

3. Al dipartimento è assegnato un vice direttore generale, nominato dal ministro di grazia e giustizia su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, tra i magistrati di cassazione o tra i dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie e delle attività di coordinamento e di pianificazione.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la organizzazione del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, secondo i principi ed i criteri che seguono:

a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, anche attraverso la previsione di specifici settori operativi locali, soprattutto per quanto riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato; disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni e il servizio sanitario nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale penitenziario;

b) determinazione, con decreto del ministro di grazia e giustizia, degli uffici centrali del dipartimento secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento;

c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a magistrati e a dirigenti amministrativi, con la previsione, per questi ultimi, della qualifica di dirigente generale; conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli afferenti alle nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle funzioni;

d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della giurisdizione e con l'ordine giudiziario;

e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei limiti di permanenza al dipartimento.

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 4, alla direzione degli uffici del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei primi dirigenti dell'amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di ufficio del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La valutazione per le nomine deve tener conto della qualità del servizio prestato in precedenti esperienze penitenziarie per almeno tre anni

nonché della preparazione professionale acquisita.

27.3.

Governo.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento 27.3 del Governo:

Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: anche attraverso la previsione di specifici settori operativi locali con le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 29, nonché attraverso l'organizzazione in settori operativi, determinati con decreto ministeriale, degli istituti di previsione e pena.

0.27.3.1.

La Commissione.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

27.2.

Recchia, Orlandi, Bargone.

Passiamo alla discussione sull'articolo 27, sugli emendamenti e sul subemendamento ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, desidero intanto ringraziare il Governo per aver accolto la nostra richiesta di ritirare il precedente emendamento che aveva suscitato perplessità e, alla fine, anche un nostro richiamo al regolamento.

Non entrerò nel merito dell'articolo 27, ma utilizzerò questo mio breve intervento — se il Presidente lo consente — per chiedere alla Commissione ed al Governo alcuni chiarimenti sull'emendamento 27.3 del Governo.

A mio avviso, anche questo testo porrebbe dei problemi perché, con esso, viene anticipata una parte della riforma (soprattutto dal punto di vista della dirigenza) di

un settore del Ministero di grazia e giustizia. Non è tuttavia mia intenzione sollevare tale questione perché mi rendo conto che esiste un interesse superiore generale che è quello di conseguire, al tempo stesso, la riforma dell'ordinamento del servizio penitenziario e la riforma della direzione generale preposta a tale servizio.

In ogni caso, vorrei fare un primo rilievo e chiedere al relatore se convenga con me che ci troviamo dinanzi non tanto ad una preoccupazione di carattere formale — come potrebbe apparire — quanto piuttosto ad una questione politica sostanziale.

Al punto 2 dell'emendamento del Governo si dice che il direttore generale dell'amministrazione penitenziaria... Signor Presidente, è difficile parlare di questioni così delicate con chiacchiericci vari...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! L'onorevole Labriola sta ponendo una questione di notevole importanza.

SILVANO LABRIOLA. Mi rendo conto che per questa direzione generale sia funzionale e fisiologica la possibilità di scegliere un magistrato come dirigente. Mi domando però se sia corretta l'espressione contenuta nel punto 2 o se invece non sia il caso di adottarne un'altra, in base alla quale la scelta dovrà avvenire tra i dirigenti generali di questa determinata qualifica o un magistrato con qualifica di presidente di sezione di Corte di cassazione.

Noto un gesto di sottovalutazione della questione da parte del sottosegretario: io, invece, non la sottovaluto. Infatti, la regola generale è che ai vertici dell'amministrazione devono andare dirigenti dell'amministrazione. È nelle sedi giudiziarie che noi vediamo i giudici e non negli uffici dell'amministrazione!

Possiamo comprendere che, per questa particolare sezione dell'amministrazione, vi sia utilità istituzionale di disporre della nomina di un giudice, ma non vediamo la ragione per cui questa sia la scelta principale e quella del funzionario una scelta residuale, come se si volesse dire: «man-

cando un giudice, accontentiamoci di un dirigente».

Questo, onorevole Presidente e onorevole sottosegretario, non è il frutto di una preoccupazione formale, ma una questione politica che rientra in una valutazione più generale, che voglio qui anticipare dato che anticipiamo il discorso su questa parte delle riforme istituzionali e questa è una riforma istituzionale.

Si tratta, dicevo, di una questione politica che rientra in una valutazione ed in una cultura per la quale la dirigenza del Ministero di grazia e giustizia deve essere restituita all'amministrazione. Ciò innanzi tutto nell'interesse dei giudici, perché si può legittimare il veto all'invasione del campo della giustizia da parte di altri poteri quando la giurisdizione si astenga dall'invasione di campi che sono dell'amministrazione.

In secondo luogo, visto che l'emergenza, come tutti constatiamo, comporta il massimo impiego delle sedi istituzionali da parte di chi vi è preposto, è anche giusto che questo cominci ad avvertirsi in tutte le situazioni in cui chi non è nella sede istituzionale propria continua ad esserci. Ciò, infatti, come ho detto, è in contraddizione con i problemi dell'emergenza.

Vi è poi un'altra questione più sostanziale riguardante il punto 3 dell'emendamento proposto dal Governo. Per la prima volta in una legge si prevede, con una funzione propria (che non è solo quella della vicarianza) la figura del vice direttore generale. Tale dato — questo è il primo ordine di obiezioni — rovescia l'impostazione della legge generale sul pubblico impiego e di quella che noi ci auguriamo sarà la riforma della dirigenza, in cui non c'è la figura del vice, ma una distinzione di funzioni e ruoli; soprattutto non c'è la previsione di un vice che non è solo titolare di funzioni vicarie ma anche di attività proprie.

Inoltre alla fine del punto 3 dell'emendamento si afferma che il vice direttore generale è preposto ad attività di coordinamento e di pianificazione. Le perplessità dunque si aggravano.

Mi domando: se il vice direttore generale

è investito — non da un atto di nomina o delega, ma dalla legge — di compiti di coordinamento e pianificazione, ciò come si concilia con i compiti del dirigente generale che, se non sono di coordinamento e di pianificazione, a cosa si riducono? Come si può distinguere il coordinamento del direttore generale che, essendo tale, è coordinatore, con il coordinamento del vice direttore generale e come si concilia la responsabilità pianificatoria naturale nella figura del dirigente generale con la responsabilità pianificatoria del vice direttore generale?

Su questo ordine di considerazioni mi limito a chiedere alla cortesia del Presidente, del relatore e del sottosegretario qualche chiarimento prima del voto sull'emendamento in questione.

Un altro chiarimento vorremmo sul punto 2 dello stesso emendamento in cui si fa riferimento alla qualifica di presidente di sezione di Corte di cassazione come categoria nella quale si può scegliere il direttore generale dell'amministrazione penitenziaria. Al punto 3, invece, si prevede che il vice direttore generale sia scelto tra i magistrati di cassazione.

La questione della nomina tra magistrati di cassazione o dirigenti generali va considerata, secondo la mia opinione, allo stesso modo della precedente, cioè prevedendo la nomina tra i dirigenti generali o i magistrati di cassazione. Mi chiedo se vi sia una diversità rispetto al punto precedente o se sia solo una diversa formulazione lessicale.

Queste sono i punti su cui vorremmo dei chiarimenti ed anche qualche modifica, così come ho avuto l'onore di chiarire prima nel quadro di una confermata soddisfazione per la considerazione da parte del Governo del problema che avevamo posto nella precedente seduta relativamente all'idea di aggiungere al «vagone» della riforma dei servizi penitenziari l'importante «convoglio» della riforma del ministero, che va invece realizzata in altra sede.

Mi auguro — lo voglio ribadire — che il Governo presenti rapidamente il disegno di legge di delega perché sono sicuro che

con non minor rapidità il Parlamento porterà ad esito conclusivo l'iter di una riforma tanto auspicata ed attesa (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha comunicato di ritirare l'emendamento 27.1: ciò consente alla Presidenza di non pronunciarsi sulla sua ammissibilità, per la quale sussistevano forti dubbi in ragione della presenza di disposizioni di dubbia pertinenza alla materia oggetto del provvedimento.

Vorrei ora ascoltare l'opinione del relatore e del rappresentante del Governo chiamati in causa dall'onorevole Labriola, intervenuto specificatamente sull'emendamento 27.3 del Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Labriola che con il suo intervento ci consente di aprire un breve dibattito sul lavoro svolto in Commissione in ordine alla formulazione dell'articolo 27.

In linea di principio va tenuto presente che la Commissione ha concordato unanimemente sul fatto che i magistrati tornino a svolgere la loro funzione giurisdizionale e che le competenze amministrative siano assegnate ai dirigenti provenienti dai ruoli amministrativi. Si sono tuttavia stabilite delle eccezioni, consentendo un'opzione, cioè una sorta di «doppio canale» in quanto ci rendiamo conto che la figura del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, proprio per la delicatezza del suo ruolo, richiede requisiti particolari di specializzazione, di serietà, di competenza, di professionalità che talvolta possono non riscontrarsi nei funzionari amministrativi. Questa è la ragione per la quale abbiamo previsto la possibilità che il Governo scelga il direttore generale anche tra i magistrati oltre che tra i dirigenti.

Concordo con la proposta che i direttori generali provengano innanzitutto dai ruoli dei dirigenti e poi da quello dei magistrati; in tal modo si emana una norma di programma. In pratica prima si prende in considerazione il ruolo della dirigenza e poi (anche se il Governo è sovrano nella

scelta) quello dei magistrati con qualifica di presidente di cassazione. In questo senso ritengo si possa riformulare l'emendamento del Governo.

In ordine al comma 3, adotterei analoga procedura e cioè citare prima i dirigenti e poi i magistrati. Per quanto riguarda infine la figura del vicedirettore generale mi permetto osservare che la complessità dell'amministrazione penitenziaria richiede la presenza istituzionale di un vicedirettore generale non per l'espletamento di attività delegate, bensì di attività proprie che discendono direttamente dalla legge.

PRESIDENTE. Le funzioni di cui lei parla possono essere conferite con decreto ministeriale, senza inserirle in una legge.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, si tratta di una norma delegata. Siccome deleghiamo il Governo ad emanare norme in questa specifica materia, non vorrei che si desse adito ad un eccesso di delega: in questo senso emaniamo una norma cautelativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo, in relazione all'eccezione sollevata la scorsa seduta, ha ritirato l'emendamento 27.1 che aveva una sua ragione. Infatti il testo licenziato dalla Commissione riformava una direzione generale del ministero senza passare attraverso il filtro, che riteniamo sicuro e garantista, della fissazione dei criteri generali e dell'approfondimento (attraverso la procedura dei decreti delegati) necessario per scegliere le soluzioni più adeguate.

Di conseguenza, il Governo ha ritenuto di presentare un emendamento che in sostanza si divide in due parti: nella prima parte sono contenute disposizioni che ad avviso del Governo potevano già adesso diventare norma diretta, con l'introduzione di un principio che è conseguente all'approvazione dell'articolo 13, dove abbiamo previsto l'equiparazione del Corpo degli agenti di custodia alla polizia. La

prima parte di questo emendamento rende dunque razionale il collegamento con normative che sono già inserite nell'ordinamento della polizia, dove è prevista la figura del vicedirettore. Nella seconda parte dell'emendamento si rinvia invece ad un decreto delegato la regolamentazione ulteriore della modificazione che introduciamo allo stesso ordinamento della direzione generale.

Per chiarezza devo precisare che, se l'emendamento venisse approvato, la figura del direttore generale del dipartimento sostituirebbe quella di direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena qualora una norma prevedesse ancora tale qualifica. Altrettanto vale per altri analoghi riferimenti.

Devo inoltre osservare che l'accordo raggiunto in Commissione è di mantenere un esatto e corretto equilibrio nella funzione del direttore tra magistrati e dirigenti superiori di corrispondente qualifica, mentre l'accettazione della proposta formulata dal presidente della I Commissione significherebbe invece alterare questo accordo. Il Governo ritiene che si debba mantenere questa norma proprio per dare una corretta interpretazione del suo significato, che non è una posposizione del dirigente al magistrato, ma una posizione di equilibrio tra le due figure.

Va sottolineato che nella direzione generale del dipartimento del settore penitenziario esistono funzioni di giurisdizione della pena che hanno qualche rilievo in relazione alla presenza o meno di un magistrato. Avendo però accettato il principio dell'equilibrio, della pari possibilità del magistrato e del direttore generale, ritengo che alterarlo affiderebbe a questa normativa significati diversi da quelli che abbiamo ritenuto di attribuirle. Pregherei pertanto coloro che hanno manifestato l'orientamento alla modificazione di tale principio di tornare sulla loro indicazione, tenuto conto che ciò comporterebbe l'introduzione di una modificazione che appare inopportuna una volta stabilita la pari collocazione tra la figura del magistrato e quella di dirigente superiore di pari qualifica.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le questioni poste dal presidente Labriola sono state oggetto di dibattito anche in sede di discussione generale, allorquando noi stessi ci richiamammo al provvedimento, già approvato in sede legislativa dalla I Commissione, sulla dirigenza, dove fu compiuto un notevole passo avanti in relazione all'equiparazione tra dirigenti generali e magistrati, nella linea di tendenza di liberare i magistrati da funzioni amministrative e lasciarli alla loro funzione giurisdizionale.

Desidero dire che la norma in oggetto sostanzialmente si compone di due parti: una, immediatamente attuativa, disciplina l'attuale organizzazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; un'altra prevede la delega per l'organizzazione definitiva di tale amministrazione.

Le questioni poste dal presidente Labriola si riferiscono non soltanto alla pari dignità tra dirigente amministrativo e magistrato ma anche alla funzione del vicedirettore generale, sollevando — a mio avviso — un giusto problema collegato non tanto e soltanto alle funzioni vicarie, ma principalmente alle autonome funzioni di coordinamento e di pianificazione, proprie del direttore generale.

Per quanto riguarda la prima questione, di cui al comma 2 dell'emendamento 27.3 del Governo, riguardante l'organizzazione attuale del ministero, credo che la indicazione prima del magistrato e poi del direttore generale, di pari qualifica, abbia un senso nell'ottica di tenere conto di quelle che sono oggi, prima della legge delega, competenze acquisite, che sul piano concreto potrebbero provocare difficoltà per la dirigenza di questo settore.

Il discorso è diverso per quanto riguarda la norma contenuta al punto c), relativa alla delega, dove si dice espressamente «in un quadro complessivo di pari dignità, a

magistrati e a dirigenti amministrativi...».

Nell'ipotesi di cui al punto c) (e quindi non al punto 2), si può anteporre il dirigente amministrativo al magistrato per individuare in concreto una linea di indirizzo del Governo e del Parlamento tendente a privilegiare nella direzione i dirigenti amministrativi. Per quanto riguarda il punto 2, francamente sarei del parere di mantenerne la formulazione in quanto la norma attiene all'organizzazione attuale.

Per quanto riguarda il punto 3, relativo al vicedirettore generale, si tratta di una norma sostanzialmente provvisoria in attesa della delega definitiva. Credo siano giuste le considerazioni del presidente Labriola, relative all'ultima parte, nel senso che (è una proposta che formulo al relatore e al Governo) potrebbe rimanere il riferimento alle funzioni vicarie eliminando quello alle attività di coordinamento e di pianificazione, per non introdurre, anche se in via provvisoria, elementi di confusione in quella che è un'attività dirigenziale.

Cogliendo dunque anche le perplessità manifestate dal presidente Labriola, ho ritenuto di formulare proposte concrete in relazione alla norma in discussione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, desidero un chiarimento dal Governo, anche se in parte mi è già stato dato direttamente, affinché rimanga agli atti.

Vorrei sapere se ci sono altre direzioni generali per le quali è prescritto che a dirigerle sia un presidente di sezione della Cassazione. Se così fosse non ci sarebbero problemi; in caso contrario gradirei una spiegazione sulla particolare qualifica qui richiesta.

Noi esprimiamo alcune riserve sulla questione relativa al vicedirettore generale, ed in questo senso la formulazione proposta dal collega Mastrantuono può risolvere il problema, evitando che ci siano funzioni proprie per questa qualifica.

Se così è — e così deve essere — non capisco questa complicata designazione nell'ambito di una questione sostanzialmente interna del dipartimento o della direzione generale.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, la sua curiosità è legittima. Vorrei tuttavia rilevare l'opportunità che chiarimenti di questo genere fossero chiesti in sede di Comitato dei nove o di Commissione, perché poi riesce difficile condurre un dibattito di questo tipo e così specifico in Assemblea.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ma dei lavori del Comitato del nove non resta traccia.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non sono in grado di rispondere subito alla domanda dell'onorevole Violante se sia prevista anche nel caso di altre direzioni generali l'ipotesi di attribuirne la responsabilità a magistrati con il grado di presidenti di sezione della Cassazione. Se la domanda fosse stata posta prima avrei potuto essere più preciso nella risposta. Desidero tuttavia rilevare, qualora si pensasse che la norma in oggetto sia volta a favorire chi attualmente ricopre gli incarichi di cui ci occupiamo, che i soggetti interessati sono già in possesso della qualifica.

In relazione alla soluzione di accorpare in un unico dipartimento il settore penitenziario, e considerata anche l'impostazione della norma, che pone su uno stesso piano le figure interessate, l'ipotesi di qualificare al meglio la presenza dei magistrati appare a mio parere condivisibile e preferibile alla previsione della qualifica di semplice magistrato di Cassazione. Le disposizioni in esame garantiscono meglio rispetto alla delicatezza ed all'importanza del ruolo attribuito alla nuova direzione generale.

Per quanta riguarda la figura del vicedirettore, anche in relazione alla proposta

avanzata dall'onorevole Mastrantuono, vale ancora una volta il ragionamento che nell'attuale situazione tutti i posti sono ricoperti da magistrati e che questi potranno essere sostituiti solo gradualmente. Si consideri infatti che, qualora fosse accolto il testo della Commissione favorevole ad una esclusione immediata dei magistrati dall'amministrazione penitenziaria, il personale amministrativo a nostra disposizione non sarebbe sufficiente per le sostituzioni richieste.

La strada da seguire è quella di un graduale inserimento dei dirigenti amministrativi come disposto dall'ultimo comma dell'emendamento del Governo, coerentemente con un indirizzo da sviluppare nell'ordinamento della nuova direzione generale e che è anche presente nel provvedimento di generale riforma del Ministero di grazia e giustizia, che il Governo presenterà al più presto in Parlamento. Secondo tale indirizzo la presenza di alcuni magistrati è vista in relazione all'attribuzione di determinati incarichi attinenti alla giurisdizione o che richiedano precise qualificazioni professionali, acquisite in non meno di tre anni di attività.

L'emendamento del Governo presenta quindi tutte le garanzie relativamente alla dibattuta questione dei magistrati: la proposta del Governo non sola assicura il concreto avvio dell'immissione dei dirigenti amministrativi, ma stabilisce fin d'ora determinati confini alla presenza di magistrati nell'amministrazione penitenziaria, collegandola (come avverrà in generale per l'intera organizzazione del ministero) a precisi criteri selettivi.

Ritengo pertanto che lo sforzo compiuto dal Governo — che ha tenuto conto del dibattito svoltosi — meriti apprezzamento. Esso prefigura un impianto che non deve essere modificato se si vuole evitare che emergano significati diversi. Quelle in esame sono norme che possono riscuotere generale soddisfazione. È bene dunque evitare inutili polemiche durante l'iter del processo di riforma del corpo degli agenti di custodia, che tutti pensiamo debba concludersi rapidamente con il varo

di un provvedimento che non richieda modifiche da parte del Senato.

PRESIDENTE. Sollecitando l'attenzione del relatore e dell'onorevole rappresentante del Governo, desidero comunicare che la Presidenza ritiene che i rilievi sollevati dall'onorevole Labriola sull'emendamento 27.3 meritino la massima attenzione, sia in ordine al rapporto tra tale emendamento e la disciplina generale sulla dirigenza, sia per quanto concerne la previsione di una delega legislativa in un emendamento non presentato previamente in sede referente e pertanto non suscettibile di esame preventivo da parte della Commissione affari costituzionali.

Tra l'altro, noto per inciso che l'emendamento in questione non tende tanto ad equiparare lo stato giuridico dei dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria a quello degli appartenenti alla polizia di Stato, quanto a stabilire un'analogia di struttura, in presenza di condizioni oggettivamente diverse. La struttura dell'amministrazione della polizia di Stato è infatti preposta al coordinamento di tutte le forze di polizia, circostanza che non mi pare si verifichi nella situazione alla quale ci riferiamo.

Tuttavia, onorevoli colleghi, devo anche aggiungere che la Presidenza deve tener conto dei precedenti, i quali la portano a non sindacare l'ammissibilità dell'emendamento in questione: il giudizio nel merito è evidentemente rimesso all'Assemblea.

Da ultimo, in presenza di un emendamento complesso che solleva varie perplessità e di un subemendamento successivamente presentato dalla Commissione, pur ribadendo che quest'ultimo ed il Governo sono liberissimi di assumere tutte le decisioni che ritengono opportune, mi permetterei di suggerire che, così come si è fatto in precedenza, si accantoni anche l'esame di questa norma, per consentire una pausa di riflessione per la Commissione e per il Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Signor Presidente, non passimo non consentire con il suo saggio suggerimento

al quale il relatore aderisce: propongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 27.

A proposito dell'accantonamento, ritengo sia opportuno che gli uffici prendano nota del fatto che, qualora fosse approvato l'emendamento 27.3 del Governo, all'articolo 27 dovrebbe essere aggiunto un sesto comma nel quale si chiarisca che in conseguenza dell'istituzione del relativo dipartimento è soppressa la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Sempre nell'ipotesi che venga approvato l'emendamento 27.3 del Governo e il subemendamento che ho ora proposto, tendente ad inserire il sesto comma dell'articolo 27, avverto — ai fini del coordinamento — che l'espressione «direzione generale» deve intendersi sostituita nel testo della legge da «dipartimento dell'amministrazione penitenziaria».

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue precisazioni, onorevole relatore.

Non essendovi obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 27 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 28, nel testo unificato della Commissione:

ART. 28.

(Organizzazione dei servizi e del personale del Corpo di polizia penitenziaria).

«1. La direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per l'organizzazione del servizio e la formazione professionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, si avvale di:

- a) centri di selezione;
- b) scuole di istruzione e di addestramento ed istituti di formazione del personale;
- c) infrastrutture logistiche e servizi operativi necessari per le esigenze di funzionalità del servizio d'istituto e per quelle della sicurezza negli istituti penitenziari;

d) centri di informatica funzionali alle esigenze di sicurezza;

e) un servizio di trasporto automobilistico e un servizio di trasporto navale.

2. I centri, i servizi e le infrastrutture sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'interno, è costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte del personale operante, di tali criteri e norme».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

28. 3.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

28.1.

Orlandi, Recchia, Pedrazzi Cipolla.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) asili nido per i figli dei dipendenti.

28.2.

Poli Bortone, Macaluso.

Al comma 2, dopo le parole: le infrastrutture aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3.

28.4.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: sentite le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 13 dell'articolo 17.

28.5.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 28 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Invito l'onorevole Orlandi a ritirare il suo emendamento 28.1, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Poli Bortone 28.2, la Commissione esprime su di esso parere favorevole, in quanto riguarda un aspetto conforme agli indirizzi formulati in sede di Comunità europea in relazione alla creazione di asili nido sul posto di lavoro per i figli dei dipendenti.

Raccomando infine l'approvazione degli emendamenti 28.3, 28.4 e 28.5 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta gli emendamenti 28.3, 28.4 e 28.5 della Commissione e per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 28.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Orlandi 28.1. Onorevole Orlandi, accoglie l'invito del relatore a ritirarlo?

NICOLETTA ORLANDI. Ritiro il mio emendamento 28.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Orlandi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Poli Bortone 28.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Più che per dichiarazione di voto, signor Presidente, intervengo per manifestare la mia soddisfazione per il fatto che la Commissione abbia espresso parere favorevole in ordine all'istituzione di asili nido per i figli dei dipendenti.

Ritengo si tratti di una decisione particolarmente interessante, soprattutto in considerazione dei problemi connessi con il lavoro femminile e, più in generale, con il ruolo della donna.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 28.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 28.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 28.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Desidero far presente che in sede di coordinamento formale dovrà trovarsi una diversa collocazione della norma recata dall'emendamento Poli Bortone 28.2, essendo stato soppresso con l'approvazione dell'articolo 28.3 della Commissione il comma 1 dell'articolo 28.

Passiamo all'articolo 29 nel testo unificato della Commissione:

ART. 29.

(Istituzione dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria).

1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella C annessa alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.

2. I provveditorati regionali sono organi decentrati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dalla direzione generale, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali.

3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, è trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.

A questo articolo è allegata la seguente tabella:

TABELLA C
(v. articolo 29)

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Torino: Piemonte e Valle d'Aosta
Milano: Lombardia
Genova: Liguria
Venezia: Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige
Bologna: Emilia-Romagna
Firenze: Toscana
Ancona: Marche
Perugia: Umbria

Roma: Lazio
L'Aquila: Abruzzo e Molise
Napoli: Campania
Bari: Puglia
Potenza: Basilicata
Catanzaro: Calabria
Palermo: Sicilia
Cagliari: Sardegna

All'articolo 29 è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Personale delle direzioni di istituti).

1. Alle direzioni degli istituti aventi autonomia contabile sono preposti primi dirigenti amministrativi degli istituti di prevenzione e pena.

2. Alle direzioni degli istituti particolarmente rilevanti, per presenza di popolazione detenuta superiore a cinquecento unità, sono preposti dirigenti superiori amministrativi degli istituti di prevenzione e pena.

29.01.

Vairo, Fumagalli Carulli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 29, l'allegata tabella e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Vairo 29.01; altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo formula un analogo invito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-

ticolo 29, con l'allegata tabella, nel testo unificato della Commissione.

(È approvato).

PRESIDENTE. I presentatori dell'articolo aggiuntivo Vairo 29.01 accettano l'invito al ritiro rivolto loro dal relatore e dal Governo?

GAETANO VAIRO. Sì signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento 29.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vairo.

Passiamo all'articolo 30, nel testo unificato della Commissione:

ART. 30.

(Struttura dei provveditorati regionali).

1. I provveditorati regionali sono organizzati in settori operativi determinati con decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle competenze di cui all'articolo 29.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

30.1.

La Commissione

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 30 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore se abbia qualcosa da aggiungere.

VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 30.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 30.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 30, nel testo della Commissione.

(È respinto).

L'articolo 30 è pertanto soppresso.

Passiamo all'articolo 31 del testo unificato della Commissione:

ART. 31

(Personale dei provveditorati regionali).

1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(Personale dei provveditorati generali).

1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e pena con funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

31.1.

Vairo, Fumagalli Carulli.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

ART. 31-bis.

(Istituti e servizi penitenziari).

1. Gli istituti di prevenzione e di pena e i centri di servizio sociale sono organi periferici della direzione generale degli istituti

di prevenzione e di pena. Operano nel settore di loro competenza sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dalla direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e dai provveditorati regionali in materia di personale, detenuti ed internati e nei rapporti con gli enti locali ed il servizio sanitario nazionale.

2. Sono organizzati in settori operativi determinati con decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle competenze di cui al comma 1.

3. A ciascun istituto o centro di servizio sociale è preposto un primo dirigente dell'amministrazione penitenziaria gerarchicamente dipendente dal provveditore regionale.

31.01.

Orlandi, Bargone, Recchia, Sinatra.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 31, sull'emendamento e sull'articolo aggiuntivo ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Vairo 31.1; invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Orlandi 31.01 e preannuncia che nel caso in cui tale invito non fosse accolto il parere sarebbe contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vairo 31.1, interamente sostitutivo dell'articolo 31, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

I presentatori accedono all'invito del re-

latore e del Governo di ritirare l'articolo aggiuntivo Orlandi 31.01?

VINCENZO RECCHIA. Accogliamo tale invito, signor Presidente, tenuto conto che in Comitato dei nove si era concordato di inserire una parte di questo nostro articolo aggiuntivo nell'articolo 27, che tra breve esamineremo.

A tale riguardo è stato predisposto un apposito emendamento. Confermo pertanto il ritiro dell'articolo aggiuntivo Orlandi 31.01.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo aggiuntivo Orlandi 31.01 è pertanto ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32 del testo unificato della Commissione:

ART. 32.

(Revisione degli organici del personale della Amministrazione penitenziaria).

«1. Gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati ciascuno di 8 unità; gli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.

2. La dotazione organica dei direttori degli istituti di prevenzione e di pena, prevista dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, in ultimo apportate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 18 unità.

3. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista dalla tabella annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e modificata dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 3 unità.

4. Le dotazioni organiche degli educa-

tori per adulti e degli assistenti sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni in ultimo apportate dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, sono incrementate ciascuna di 23 unità.

5. Le dotazioni organiche dei ragionieri, dei tecnici e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni, sono incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unità.

6. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, dalla legge 26 aprile 1982, n. 215, dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è incrementata di 28 unità».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai direttori delle scuole del disciolto Corpo degli agenti di custodia che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio presso la scuola e almeno quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, è attribuita, dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale*, la nomina a primo dirigente del ruolo del personale amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena.

32.1.

Mastrantuono.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 32 e sull'emendamento ad esso pre-

sentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su quest'ultimo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, invito l'onorevole Mastrantuono a ritirare il suo emendamento 32.1; nel caso in cui egli non acceda a tale invito, il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Mastrantuono, accede all'invito rivolto dal relatore e dal Governo di ritirare il suo emendamento 32.1?

RAFFAELE MASTRANTUONO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Mastrantuono 32.1 è pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 32.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, nel testo unificato dalla Commissione:

ART. 33.

(*Edilizia penitenziaria.
Personale e relative attribuzioni*).

«1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal

quadro C riportato nella tabella D annessa alla presente legge e alle dotazioni organiche ed alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia — direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche e le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella E annessa alla presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le seguenti funzioni:

a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione;

b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.

3. La direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale progettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

A questo articolo sono allegate le seguenti tabelle:

TABELLA D
(v. articolo 33)

QUADRO C - DIRIGENTI TECNICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale	1
E	Primo dirigente	5	Dirigente tecnico edile, industriale o agrario o vice-consigliere ministeriale	5
6				6

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

TABELLA E
(v. articolo 33, comma 1)

Profili di inquadramento	Titolo di studio	Qualifica funzionale	Posti in qualifica	Totale
Ingegnere	Laurea in ingegneria civile edile	VII	12	12
	Laurea in ingegneria elettronica	VII	2	2
	Laurea in ingegneria elettrotecnica	VII	2	2
Architetto	Laurea in architettura	VII	4	4
Assistente tecnico edile	Diploma di geometra o perito edile	VI	40	40
Assistente tecnico per l'elettronica	Diploma di perito industriale per l'elettronica	VI	2	2
Assistente tecnico per l'elettronica industriale	Diploma di perito industriale per l'elettronica industriale	VI	2	2
Disegnatore specializzato	Diploma di scuola secondaria di 1° grado e qualificazione professionale	V	6	6
Totale ...				70

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella E allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.

33.1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 33 con le annesse tabelle e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su quest'ultimo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento 33.1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 33.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 33.1. del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 33, con le annesse tabelle, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 34, nel testo unificato dalla Commissione:

ART. 34.

(Copertura provvisoria dei posti).

«1. Per assicurare l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 33, si provvede alla copertura provvisoria dei posti in organico mediante il comando di personale tecnico di altre amministrazioni.

2. Sino alla integrale copertura dei posti di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti, è altresì autorizzato ad avvalersi di personale particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabile non più di due volte, corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e che non può superare la retribuzione lorda spettante al personale tecnico di pari grado dell'Amministrazione statale.

3. Il personale di cui al comma 2 presta la propria opera professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

34.1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 34 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su quest'ultimo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 34.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 34.1 della Commissione, considerata l'approvazione dell'emendamento precedente.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 34.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 35, nel testo unificato dalla Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 35.

(Competenza del funzionario delegato).

«1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, il limite di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 200 milioni».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 36, nel testo unificato della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 36.

(Controllo successivo della Corte dei conti sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria).

«1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria».

(È approvato).

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre di passare a questo punto all'esame dell'articolo 17 e degli altri articoli precedentemente accantonati.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, poiché siamo riusciti a correggerne il testo, siamo a questo punto in grado di esaminare anche gli articoli 26 e 27, anch'essi accantonati.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono obiezioni, si possono considerare accolte le richieste di passare all'esame degli articoli precedentemente accantonati.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 17, nel testo unificato dalla Commissione:

ART. 17.

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali).

«1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno il pieno esercizio di tutti i diritti politici, civili e sindacali.

2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nello svolgimento delle attività politiche non possono indossare l'uniforme e sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno il diritto di associarsi e di aderire liberamente alle organizzazioni sindacali.

4. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena può tenere riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio:

a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalità d'uso;

b) in locali aperti al pubblico.

5. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti individuali di

dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.

6. Delle riunioni di cui al comma 5 deve essere dato preavviso di almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

7. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.

8. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di servizio.

9. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

10. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni delle organizzazioni sindacali.

11. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonché quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 13.

12. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possono pregiudicare il servizio di sicurezza degli istituti penitenziari.

13. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla base degli accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro del tesoro o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, le seguenti materie:

a) il trattamento economico;

b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspettative;

c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

d) i criteri per la disciplina dei carichi

di lavori, i turni di servizio e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli istituti;

e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;

f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;

g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;

h) i criteri generali che informano la gestione delle mense di servizio, degli spacci cooperativi del personale e dei locali destinati al personale di polizia.

14. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi di cui al comma 13, sono adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia o da un sottosegretario delegato e composta da rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi decentrati riguardano in particolare la modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al comma 13».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne compromettano l'assoluta imparzialità.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

3-bis. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono svolgere attività politica all'interno delle carceri.

17.3.

La Commissione.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno il pieno esercizio di tutti i diritti sindacali. Hanno il diritto di associarsi e di aderire liberamente alle organizzazioni sindacali.

2. Nello svolgimento di attività sindacali gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimento ad argomenti di servizio di carattere riservato.

Consequentemente, sopprimere il comma 3.

17.1.

Vairo.

Al comma 13, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e dell'ente di assistenza del personale penitenziario di cui all'articolo 37.02.

17.4.

La Commissione.

Al comma 14, sostituire le parole: o da un sottosegretario delegato e composta da rappresentanti con le seguenti: o da un sottosegretario delegato e composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, e da rappresentanti.

17.2.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 17 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su questi ultimi il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, con l'articolo 17 si consacra il principio della libertà sindacale all'interno del corpo della polizia pe-

nitenziaria. La Commissione unanimemente ha ritenuto validissimo tale principio ed ha preferito ad una sorta di sindacato camuffato una soluzione che consenta una libera espressione sindacale.

In questo senso, quindi, la Commissione propone all'attenzione dei colleghi il suo emendamento 17.3 con il quale vengono ribaditi i principi della libertà sindacale, nonché alcuni principi politici che possono essere esercitati dagli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, sulla base di un comportamento che non comprometta l'assoluta imparzialità della funzione dell'agente (anche perché il rapporto tra agente e detenuto può dar luogo ad una situazione di plagio vicendevole).

Per tali ragioni la Commissione invita l'onorevole Vairo a ritirare l'emendamento 17.1, dal momento che il suo contenuto si ritrova in parte nella formulazione del nuovo emendamento 17.3 della Commissione.

Raccomando pertanto l'approvazione degli emendamenti 17.3, 17.4 e 17.2 della Commissione. Credo che con l'articolo 17 — lo ribadisco — siamo riusciti a conquistare una posizione di avanguardia sindacale ed anche di correttezza funzionale per quanto riguarda la rivendicazione dei diritti dei lavoratori all'interno del corpo di polizia penitenziaria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, coerentemente con quanto affermato in sede di discussione sulle linee generali, ha ritenuto di non proporre suoi emendamenti all'articolo 17 e si rimette alla volontà dell'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 17.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapienza. Ne ha facoltà.

ORAZIO SAPIENZA. Signor Presidente, ricollegandomi alla dichiarazione già espressa in sede di approvazione dell'articolo 13, desidero annunciare il consenso del gruppo della democrazia cristiana e mio personale sull'emendamento 17.3 della Commissione. Ritengo che aver recuperato quanto contenuto nel testo originario elaborato dalla Commissione sia un fatto positivo, soprattutto perché consente agli agenti del corpo di polizia penitenziaria l'esercizio pieno — anche se il termine «pieno» non è più presente resta tuttavia implicito — dei diritti politici, civili e sindacali.

Approfitto dell'occasione per ricordare al Governo che dopo l'approvazione di questo provvedimento non si potrà più indugiare sulla richiesta che anche agli agenti del corpo di polizia di Stato sia concessa la libertà sindacale, oggi riconosciuta agli agenti del corpo di polizia penitenziaria (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, ci apprestiamo a votare un emendamento ed un articolo tra i più importanti del provvedimento di riforma al nostro esame.

La discussione svoltasi in quest'aula ci ha appassionato e ci ha visti assumere posizioni dialettiche; la forza e la volontà di rinnovamento che hanno animato le lotte unitarie degli agenti di custodia e del personale penitenziario ci hanno peraltro consentito di trovare all'interno di questa Camera una posizione unitaria, che io saluto con grande soddisfazione.

Smilitarizzare un corpo e considerare gli agenti di custodia operatori penitenziari vuol dire riconoscere loro le libertà politiche, sindacali e civili che spettano a tutti i dipendenti civili dello Stato. Convidiamo l'emendamento 17.3 della Commissione e riteniamo che per alcuni versi serva a precisare meglio il contenuto dell'articolo 17, già approvato in Commis-

sione. Ritengo che se tale emendamento verrà approvato si riuscirà davvero a compiere una seria opera riformatrice (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, come è noto noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale non amiamo stare nel coro, nel senso di appartenere alle stragrandi maggioranze di questo regime, che si esprimono anche all'interno della nostra Camera.

Sono due le ragioni per le quali il nostro gruppo non voterà l'emendamento in questione. In primo luogo, perché, se si riflette attentamente, esso appare offensivo per gli agenti di custodia; affermare infatti in un testo legislativo un concetto che già esiste (e non potrebbe essere diversamente) e, solo per un altro verso, aggiungere qualcosa di innovativo, costituisce un insulto all'intelligenza.

Il comma 1 dell'articolo 17 stabilisce che gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria hanno il pieno esercizio di tutti i diritti politici e civili. Ma chi avrebbe mai il coraggio di sostenere che un agente di custodia non goda di tali diritti? Per godimento dei diritti civili si intende la possibilità di partecipare alle elezioni sia in quanto elettore sia come eligendo: quando mai questo è stato messo in discussione? Ci mancherebbe altro che un agente di custodia non avesse i diritti civili!

L'affermazione contenuta nel suddetto comma, quindi, è assolutamente ultronea; dal momento che, come cittadini della Repubblica italiana, gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria godono già dei diritti civili e politici, ci saremmo dovuti limitare a scrivere nel testo che essi hanno il pieno esercizio dei diritti sindacali. Se si vuole fare della demagogia (ma noi non stiamo nel coro!), allora si scrivano pure castronerie di questo genere; noi, però, non possiamo accettarle. Un organo legislativo quale è la Camera dei deputati della Repubblica italiana non deve scrivere in

un testo legislativo cose del genere! Il resto è «aria fritta»: l'assoluta imparzialità, per esempio, è un dovere di ogni impiegato civile dello Stato, che, per altro, non sempre viene rispettato.

Ritengo, dunque, che vi siano sufficienti motivi per compiere una ulteriore riflessione, in Commissione o magari in sede di Comitato ristretto. Se si vogliono scrivere cose come quelle sulle quali mi sono soffermato, se ne deve assumere la relativa responsabilità e difenderle; noi non le scriviamo e quindi non le difendiamo. Se il testo non verrà modificato, questa volta il nostro gruppo si asterrà, per carità di patria...

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 17.3 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Vairo 17.1. Onorevole Vairo, accoglie l'invito a ritirarlo rivolte dal relatore?

GAETANO VAIRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Vairo 17.1 è pertanto ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 17.4 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17.2 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26, nel testo unificato della Commissione, precedentemente accantonato:

ART. 26.

(Regolamento di servizio).

«1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite le rappresentanze sindacali del Corpo.

2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173, e successive modificazioni;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla presente legge».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le rappresentanze sindacali del Corpo con le seguenti: sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 13 dell'articolo 17.

26.1.

La Commissione.

Chiedo al relatore, onorevole Nicotra, se intenda aggiungere qualcosa.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 26.1.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato dalla Commissione?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 26.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 26.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame dell'articolo 27, nel testo unificato della Commissione, degli emendamenti e del subemendamento ad esso presentati, che erano stati precedentemente accantonati.

Prego il relatore, onorevole Nicotra, di informare l'Assemblea su quanto emerso dalla riflessione in Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione accetta l'emendamento presentato dal Governo, chiedendo che vengano apportate alcune correzioni. Innanzitutto, si chiede di sopprimere al punto 3, in fine, le parole «e delle attività di coordinamento e di pianificazione». In secondo luogo, alla lettera c) del punto 4, si propone di anteporre le parole «a dirigenti amministrativi» alle parole «a magistrati» (in modo che la delega tenga conto innanzitutto dei dirigenti amministrativi e successivamente dei magistrati) e di sostituire le parole «questi ultimi» con le parole «i primi». In sostanza, la nuova formulazione della lettera c) del punto 4 sarebbe la seguente: «analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di consulenza e di studio) e previsione della

loro attribuzione, in un quadro complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati, con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale, ...».

La Commissione propone inoltre di aggiungere, in fine, il seguente punto: «6. È soppressa la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena».

La Commissione è contraria all'emendamento Recchia 27.2, che sarebbe comunque precluso dall'approvazione dell'emendamento 27.3 del Governo.

Raccomando infine l'approvazione del subemendamento 0.27.3.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Nicotra.

Chiedo al Governo se accetti le modifiche proposte dal relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, signor Presidente, il Governo accetta entrambe le modifiche proposte. Per quanto riguarda quella relativa al comma 3, poiché si tratta di una normativa transitoria, è bene non fare particolari specificazioni sulle funzioni del vicedirettore che viene richiamato solamente perché esiste analoga figura nell'ordinamento del Corpo di polizia.

Per quanto concerne, poi, la modifica suggerita alla lettera c) del punto 4, poiché il pericolo di posposizione è escluso dall'espressione «pari dignità», il Governo ritiene di poter accettare l'inversione proposta, essendo garantita l'uguale collocazione nella norma dei magistrati e dei dirigenti amministrativi.

Il Governo accetta altresì la parte aggiuntiva proposta e la ritiene assorbita, insieme al subemendamento della Commissione 0.27.3.1, nel proprio emendamento 27.3, che risulta pertanto in tal senso modificato. Il Governo, infine, è contrario all'emendamento Recchia 27.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Castiglione. Possiamo dunque procedere ad un'unica votazione.

Pongo in votazione l'emendamento 27.3 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 27, nel testo riformulato.

(È approvato).

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, si intende, conseguentemente, approvato anche il subemendamento 0.27.3.1 della Commissione!

PRESIDENTE. Certo, onorevole Violante. Avevo precisato che si sarebbe passati ad una sola votazione, trasferendo nell'emendamento 27.3 del Governo tutte le modifiche proposte dal relatore e che, quindi, sono acquisite agli atti della Camera, nonché il subemendamento 0.27.3.1 della Commissione.

L'emendamento Recchia 27.2 è precluso dalla votazione dell'emendamento 27.3 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 27.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. A nome della Commissione, propongo l'accantonamento dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo che possa così rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 38, nel testo unificato della Commissione:

ART. 38.

(Abrogazione di norme).

«1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è abrogato l'articolo 49 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed è altresì abrogata ogni altra norma che limita o condiziona il diritto di contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli

agenti di custodia o che impedisca l'accesso al Corpo ai coniugati.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e sono abrogate le norme di cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, che siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Sono, altresì, abrogate tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1º aprile 1981, n. 121, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria».

4. Al secondo comma dell'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo le parole «e del Corpo della guardia di finanza» sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché dal provveditore regionale per gli istituti ed i servizi di prevenzione e di pena per adulti e dai direttori degli istituti compresi nella provincia».

Consequentemente alla rubrica, dopo la parola: «Abrogazione» inserire le seguenti: e modificazione.

38.1

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 38 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su quest'ultimo il parere della Commissione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento 38.1 del Governo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo raccomanda l'approvazione del suo emendamento 38.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 38.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 38, nel testo unificato della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39, nel testo unificato della Commissione, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 39.

(Disposizioni transitorie).

«1. Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che si trovino impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo 5, devono essere destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi».

(È approvato).

Dobbiamo ora passare all'articolo 40.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, poiché l'articolo 40 concerne la copertura finanziaria, la mia impressione è che esso debba essere posto in votazione dopo l'articolo 37, già accantonato e che ha implicazioni di carattere finanziario.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, concordo con la proposta avanzata dall'onorevole Violante. A questo punto della nostra discussione, chiedo, dunque, che anche l'articolo 40 venga accantonato; lo riprenderemo in esame, insieme agli altri articoli già accantonati, nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo possa rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annuncio delle dimissioni del ministro dell'interno e della nomina del nuovo ministro.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, in data odierna, ha inviato al Presidente della Camera la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarla che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, su mia proposta ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole avvocato professore Antonio Gava, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'interno ed ha contestualmente nominato nella medesima carica l'onorevole professore Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento.

Firmato: Giulio Andreotti».

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 17 ottobre 1990, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (5071).

— *Relatore:* Cavicchioli.
(Relazione orale).

2. — *Votazione finale della proposta di legge:*

FIANDROTTI ed altri; ROSSI DI MONTELEA; FORLEO ed altri; FORLEO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; PERRONE ed altri; BERSELLI ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato (56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-B)).

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 265, recante disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (5084).

— *Relatore:* Chiriano.

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 274, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti (5119).

— *Relatore:* Labriola.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rattifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di pro-

prietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (4864).

— *Relatore:* Ciabbarri
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

5. — *Domande di autorizzazione a procedere:*

Contro il deputato De Carolis, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 105).

— *Relatore:* Mastrantuono.

Contro il deputato D'Alema, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 112).

— *Relatore:* Gorgoni.

Contro il deputato Zavettieri, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale (diffamazione continuata) (doc. IV, n. 117).

— *Relatore:* Nicotra.

— Contro i deputati Grosso, Filippini e Procacci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 635 dello stesso codice (danneggiamento) (doc. IV, n. 118).

— *Relatore:* Buffoni.

Contro il deputato Rubinacci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo comma, 337 e 339 (resistenza a un pubblico ufficiale, aggravata) e agli articoli 112, n. 1, e 340 dello stesso codice (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, aggravata) (doc. IV, n. 120).

— *Relatore:* Vairo.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 121).

— *Relatore:* D'Angelo.

Contro il deputato De Carli, per il reato di cui all'articolo 3, secondo comma, del

decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) (doc. IV, n. 122).

— *Relatore*: D'Angelo.

Contro il deputato De Mita, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 123).

— *Relatore*: Caria.

Contro il deputato Gregorelli, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 126).

— *Relatore*: Sinatra.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 129).

— *Relatore*: Ceruti.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 130).

— *Relatore*: Ceruti.

6 — *Seguito della discussione dei progetti di legge*:

VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512);

MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513);

VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518);

CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (4736);

Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati (4812).

Relatore: Nicotra.
(Relazione orale).

La seduta termina alle 13.20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 16.45.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di una proposta di legge.

In data 15 ottobre 1990 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

TASSONE ed altri: «Riordinamento del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico» (5153).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Campobasso.

Con lettera in data 4 ottobre 1990, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Campobasso ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con decreto emesso in data 27 settembre 1990, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta da Di Lisa Eny Nicola nei confronti del deputato Remo Gaspari, nella sua qualità di ministro per la funzione pubblica *pro-tempore*.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro delle partecipazioni statali,

con lettera in data 9 ottobre 1990, ha invitato, ai termini dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia dei programmi pluriennali di intervento delle imprese a partecipazione statale (1990-1993).

Ai sensi della predetta disposizione, detto documento è stato deferito, per il parere, dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 febbraio 1991.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo semestre 1990 (doc. XLVII, n. 7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

***INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZA PRESENTATE***

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

BELLOCCHIO, ROMANI, UMIDI SALA e DI PIETRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano le sue valutazioni sulla condotta del Presidente della CARI-PLO, che un anno fa determinò quasi una crisi della Cassa per l'operazione CARI-PLO-SANTANDER e che oggi è costretto a prendere atto della impossibilità di continuare nell'operazione stante la contraria volontà manifestata dalla Banca spagnola. (5-02451)

BELLOCCHIO, ROMANI, UMIDI SALA e DI PIETRO. — *Ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se rispondano al vero le voci, riportate anche dalla stampa, che annunciano l'accelerazione delle ipotesi per una sinergia CARIRO-Banco di Roma;

quali siano, nell'affermativa, le ragioni strategiche alla base del progetto, e perché si sia lasciata cadere l'ipotesi di una sinergia IMI-Banco di Roma, sgradita al « salotto buono di Medio Banca »;

quali, in ogni caso, le valutazioni effettuate sulla possibilità che la CARIRO dopo l'incorporazione del Banco di Santo Spirito-Banca delle PP.SS. — sia protagonista di un'altra aggregazione con il Banco di Roma, altra Banca delle PP.SS., facente parte delle BIN, per le quali sinora il Governo, con dichiarazioni rese in Parlamento, ha impartito la direttiva di creare sinergie al proprio interno;

se il progetto in questione non sia un ulteriore esempio del procedere per « zone di influenza » (tra i partiti della maggioranza) nell'ambito delle PP.SS.;

se non si ritenga in ogni caso doveroso e urgente fare chiarezza su tale vicenda (al limite anche con smentite) evitando comunque di ripetere il caso CARIRO-Santo Spirito, alla cui aggregazione si arrivò dopo ripetute smentite pubbliche del Governo e degli altri soggetti interessati. (5-02452)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TESTA ANTONIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la spa SIP è concessionaria dello Stato di servizi di telecomunicazioni essenziali per la vita del Paese ed è concessionaria in modo monopolistico, senza cioè subire alcun tipo di controllo da parte di concorrenti di mercato;

dovere principale di una concessionaria di pubblici servizi dovrebbe essere quello di fornire prestazioni al meglio per la qualità, l'organizzazione ed i costi, essendo tale servizio essenziale per lo sviluppo di attività produttive e più in generale per le condizioni di vita del cittadino-utente;

le qualità professionali dei dipendenti sono essenziali per fornire una prestazione di qualità —;

se sia vero che siano in corso assunzioni da parte della SIP per un programma di 13 mila nuovi addetti;

se sia vero che dette assunzioni vengano svolte a « chiamata », cioè senza alcun tipo di concorso, confronto o valutazione comparata;

se sia vero che presupposto essenziale per l'assunzione sia « l'omologazione » di convinzioni politiche a quella dei dirigenti;

quali controlli si intendano compiere e quali iniziative assumere al fine di garantire maggiore obiettività nelle assunzioni e maggiore riscontro delle sole qualità professionali;

quante siano state le assunzioni negli ultimi cinque anni e con quali modalità siano state compiute, quali gli impieghi, quali i controlli di professionalità operati;

quali provvedimenti si intendano assumere per garantire una maggiore trasparenza e rispetto dei criteri di professionalità da parte della dirigenza SIP in una materia così delicata ed incidente nella qualità del servizio. (4-21952)

GALANTE, PERINEI, BARGONE, CANNELONGA, CIVITA, GELLI, SANNELLA e TOMA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in numerose unità sanitarie locali della Puglia i titolari di farmacia sono scesi in sciopero a causa del mancato pagamento delle spettanze e dei conseguenti aggravii finanziari che si sobbarcano;

a seguito della sospensione dell'assistenza diretta i cittadini sono costretti a pagare l'assistenza farmaceutica, subendo così pesanti disagi;

nonostante i ripetuti preavvisi, nulla è stato fatto dalla giunta regionale pugliese per sanare una situazione insostenibile a causa della sottostima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario da parte del Governo e del non controllo della spesa farmaceutica —;

quali urgenti misure intenda assumere per sanare la situazione in atto, assicurare il dovuto ai farmacisti e garantire il diritto all'assistenza a tutti i cittadini pugliesi, ed in particolare a quelli più bisognosi. (4-21953)

RAUTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sono a conoscenza delle nuove, insistenti richieste che stanno avanzando gli ambienti interessati, specie quelli che più da vicino seguono i problemi della agricoltura e volte ad ottenere l'istituzione della facoltà di veterinaria presso l'Università di Roma. In particolare e più di recente tale richiesta è stata sollecitata dalla CISNAL-Agricoltura, il cui Presidente, Armando Casillo, ha sottolineato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

come in tutto il Lazio, in Abruzzo e nel Molise — per parlare delle regioni che gravitano su Roma — tale facoltà non esiste, sicché i giovani che intendono laurearsi in veterinaria debbono trasferirsi a Perugia o a Napoli. Molte le argomentazioni addotte a sostegno della tesi sostenuta della CISNAL-Agricoltura; basti pensare, ad esempio, che soltanto nel Lazio, con una superficie territoriale di ett. 1.720.267, in base all'ultimo censimento, vive una popolazione residente (non compresi i non anagraficamente residenti e i pendolari) di oltre 5.000.000 di abitanti, che giornalmente consumano alimenti soggetti a visita veterinaria; esiste un ingente patrimonio bestiame: bovino, ovino, caprino, suino, equino di 1.785.000 capi (senza contare gli animali da cortile e quelli di importazione per la macellazione) che ha bisogno di tecnici e veterinari per curarne la salute e migliorarne la razza e la specie. La mancanza a Roma di tale facoltà universitaria è dunque, sostiene la CISNAL-Agricoltura, inconcepibile. Esistono inoltre:

a) numerosi allevamenti di cani, di gatti, di polli, di fagiani, di conigli, di anatre, di lontre, di faraone, di castori, di pesci ect.;

b) un grande giardino zoologico a Roma; il Parco nazionale d'Abruzzo, il Parco nazionale del Circeo, il Parco della Selva a Paliano, con animali di tutte le specie;

c) grandi mattatoi, mercati generali, macellerie e stabilimenti per la lavorazione delle carni, ecc.

In tutte queste attività, è indispensabile la costante presenza dei veterinari per visite, cure, controlli. La Regione, le provincie, i comuni, le USL, le grandi aziende zootecniche, ecc. hanno infatti quotidianamente bisogno dell'opera e dei servizi di questi professionisti, ed è assurdo che per poter costituire nel Lazio un così importante « corpo » di medici e veterinari ci si debba rivolgere alle Università di Perugia e di Napoli.

Ancora, ad avviso della CISNAL-Agricoltura, l'istituzione della facoltà potrebbe avere sede nell'Università di Tor Vergata o nel grande complesso « Selva dei Pini » di Pomezia, già Agro Romano — a pochi chilometri da Roma, al centro di un vasto magnifico parco e di vari ettari di terreni alberati e seminativi, confinante con importanti aziende modello zootecniche gestito intelligentemente e amovibilmente da S.E. Monsignor Arrigo Pintonello, Arcivescovo e già Cappellano ordinario delle Forze Armate;

se il Governo intenda operare nel senso indicato e, in caso contrario, quali siano i motivi che impediscono l'accoglimento di quella che all'interrogante sembra una giusta, incontestabile esigenza.

(4-21954)

BERSELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con due distinte lettere rispettivamente dell'11 e del 15 ottobre scorsi il prefetto di Bologna Giacomo Rossano contestava al sindaco del comune di Bologna Renzo Imbeni la responsabilità *in omettendo* del continuo degrado delle condizioni ambientali cittadine nel contesto di una sempre più evidente sfiducia e di un sempre più manifesto abbandono degli abitanti della città, che finiscono per diventare il terreno ideale sia per le più eclatanti forme di delinquenza sia per l'ulteriore diffondersi della microcriminalità;

durissima è in particolare la seconda lettera del prefetto che inizia definendo « divaganti e fuorvianti » le dichiarazioni rese dal sindaco agli organi di informazione in replica alla prima lettera e conclude affermando sostanzialmente che il sindaco ha fatto diventare Bologna « terra di nessuno »;

nella seduta del consiglio comunale del 15 ottobre 1990, il sindaco Renzo Imbeni ha arrogantemente comunicato di

aver « respinto al mittente » l'ultima lettera del prefetto;

il fatto che il prefetto di Bologna abbia inviato per conoscenza entrambe le missive al procuratore della Repubblica è facilmente interpretabile nel senso che nel comportamento del sindaco è ravvisabile il reato, salvo altri, di omissione di atti di ufficio —;

se il Ministro dell'interno condivide il contenuto della denuncia del prefetto di Bologna e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, proporre al Presidente della Repubblica di disporre con decreto la rimozione del sindaco del comune di Bologna per le gravi e ripetute violazioni di legge, così come esposte nelle due suddette lettere prefettizie;

se il Ministro di grazia e giustizia sia in grado di dire se e presso quali uffici giudiziari sia rubricato un procedimento penale in riferimento a quanto lamentato dal prefetto di Bologna nelle proprie due summenzionate lettere in riferimento al reato di omissione di atti di ufficio o ad altri diversi reati commessi dal sindaco del comune di Bologna.

(4-21955)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

lo statuto della Cassa marittima meridionale prevede all'articolo 39 che i fondi disponibili devono essere impiegati in forme di investimento che diano la massima garanzia;

innumerevoli scelte compiute da enti analoghi alla Cassa marittima, e peraltro anche dalla medesima Cassa, hanno sempre privilegiato forme di investimento costituite dall'acquisto di immobili da concedere in locazione, che hanno il pregio non solo di assicurare i regolari introiti rinvenienti dalla corresponsione dei ca-

noni locatizi, ma di svolgere anche una funzione altamente sociale in un tessuto urbano caratterizzato da una cronica penuria di abitazioni e di essere altamente remunerativi sul piano dell'immediata possibilità reddituale, nonché quello della garanzia di un'effettiva produttività dell'investimento (gli enti citati, tra i quali la stessa Cassa marittima si garantiscono attraverso una verifica della congruità del rapporto tra redditi del locatario ed entità del canone che egli deve corrispondere) e, trattandosi di immobili esistenti nell'ambito dei perimetri delle grandi aree urbane, potendo contare su una cospicua rivalutazione del valore degli immobili in tempi brevi;

senonché, la Cassa marittima meridionale sostenendo di aver già assolto gli obblighi derivanti dalle caratteristiche e dalla localizzazione degli investimenti già effettuati, pretende ora di disporre di un margine di « discrezionalità » per gli ulteriori investimenti, che interpreta però come legittimazione a percorrere strade quanto meno avventurose, affermando che la « convenzione dell'impiego e la sicura redditività » sarebbero garantite anche da una iniziativa quantomeno sconcertante che intenderebbe assumere: quella della costruzione di un villaggio turistico-alberghiero nella piana di Sibari, a Cassano allo Jonio, località dove, per mera coincidenza si intende, il Presidente della Cassa marittima esercita anche le funzioni di sindaco;

su tale presupposto, senza alcun bando selettivo, la Cassa ha ritenuto di affidarsi, per il modico corrispettivo sembra ammontare per ora a poco meno di cento milioni di lire e di mezzo miliardo in prospettiva, alla ECOTER, istituto di ricerca e progettazione economica e territoriale, che, privilegiato non si sa come da tale scelta su di esso ricaduta, ha formulato un alquanto compiacente parere in ordine alla produttività dell'investimento ed alle garanzie che alla Cassa marittima ne sarebbero derivate, senza poter peraltro ignorare del tutto la validità dell'alternativa di investimento;

a ben guardare invece i documenti disponibili, si ricava tutt'altro convincimento in ordine alle spese di investimento necessarie, ai tempi di realizzazione, alla rivalutazione del cespite, alla sua redditività ed alle garanzie del medesimo;

infatti per l'investimento alternativo in immobili già disponibili su Napoli, per l'importo di lire 16.834 milioni:

a) può essere immediato, e quindi rendere subito un utile aggiuntivo di oltre un miliardo l'anno rispetto alla data effettiva di redditività dell'altra;

b) la aliquota di rischio (a Casano sullo Ionio, risolti i problemi della disponibilità del suolo, prima dovranno progettarsi le opere, poi dovrà esserne appaltata la esecuzione, infine — dopo la stessa — dovrà essere ricercato il gestore-locatario del villaggio che dia le maggiori garanzie in un'attività rischiosa e stagionale come un'impresa turistica, sempre che non intervengano elementi ritardanti la costruzione o gli adempimenti burocratici) è molto minore, anzi quasi nulla;

c) l'esistenza di altri elementi quali la gestione immobiliare in una località dove la Cassa già possiede altri immobili sarebbe ottimale;

d) l'importo della redditività economica ascenderebbe a Napoli al 3,07-3,09 per cento, a fronte dell'assertito 3,02 dell'investimento turistico;

e) la incertezza dell'entità dell'investimento turistico (si pensi alla variazione prezzi ed a varianti in corso d'opera nella realizzazione del villaggio) non sussisterebbe, stante la certezza dell'entità dell'investimento immobiliare a Napoli;

f) l'incertezza dei tempi di realizzazione dell'investimento immobiliare che potrebbe realisticamente richiedere 2-3 anni e molto molto difficilmente solo uno, non sussiste nel caso di investimento immobiliare;

g) inoltre a fronte dell'offerta di una improvvisamente emergente e sconosciuto International coming center, per la locazione dell'immobile turistico da realizzarsi per un canone relativo a 250 unità abitative turistiche e 40 per camere doppie in regime alberghiero, di appena 802 milioni annui, si contrappone un reddito per analoghe unità abitative o destinate ad uffici di circa 1.500.000 milioni annui, se si fa riferimento ai canoni già incassati dalla Cassa per i suoi immobili napoletani e per quelli correnti nella città di Napoli;

h) il riferimento a contributi regionali od europei che favorirebbero la scelta della soluzione turistica sono del tutto opinabili ed assolutamente incerti sia nella possibilità effettiva che nella entità;

il collegio sindacale della Cassa, conformemente a queste profonde perplessità sull'ostinata volontà del comitato esecutivo di procedere nell'avventurosa iniziativa e preoccupato che possano derivare anche conseguenze lesive degli interessi pubblici nonché delle organizzazioni che rappresentano e degli assistiti, hanno contestato questa forma di investimento ed hanno proceduto a separare ogni loro responsabilità da quelle del comitato esecutivo, ponendo in essere la grave e seria decisione di non partecipare più alle riunioni dello stesso Comitato alle quali fossero inviati ed aventi ad oggetto l'iniziativa di cui si è detto —;

se ritengano di intervenire decisamente dinanzi alla delicata e preoccupante situazione che si è determinata alla Cassa marittima meridionale a tutela concreta della formulazione statutaria di principio della Cassa di cui al citato articolo 39, essendo la scelta dell'investimento turistico lesivo dei principi ivi sanciti od in alternativa dichiarare che la Cassa può liberamente assumere la contestata decisione dato che detto investimento è il migliore di quelli possibili in alternativa, il più rapido, il più garantito, il più trasparente, il più produttivo anche in termini di rivalutazione immobiliare e

di reddito nonché in termini sociali, essendo primario a questo riguardo assicurare un insediamento turistico potenziale all'utenza, più che consentire la disponibilità di una abitazione a Napoli a chi non ne disponga, tra l'altro essendo certo che la regione Calabria e la Comunità Europea concederanno e rapidamente decine di miliardi a sostegno dell'intrapresa turistica;

in ogni caso, ad evitare danno agli interessi pubblici, se intendano far sì che nel giro di breve periodo, l'una o l'altra scelta vengano compiute, essendo ogni giorno di ritardo nella realizzazione degli investimenti lesivo degli interessi degli assistiti ad una immediata percezione di reddito da parte della Cassa. (4-21956)

TREMAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

al Centro ed assistenza limitata di Martinengo, distaccamento della divisione di nefrologia e dialisi degli Ospedali di Bergamo, esiste una grave carenza di personale, in quanto mancano cinque infermieri professionali;

nonostante la protesta degli stessi dializzati di Martinengo (una ventina), delle associazioni di categoria, il Presidente e gli amministratori della USL 33 non hanno mai dato risposta concreta per ovviare ai disagi dei malati;

durante i mesi estivi, causa le ferie del personale, i dializzati sono stati costretti a percorrere 120/150 chilometri la settimana (per chi era in grado di guidare la propria auto) e 250/300 chilometri (per la maggioranza, che hanno dovuto essere trasportati dai familiari);

tali gravosi spostamenti hanno contribuito a creare gravi problemi anche al Centro dialisi di Bergamo, mentre le apparecchiature dei reni artificiali di Martinengo rimanevano inattive —:

se non ritenga sia necessario, di concerto con le autorità sanitarie regionali e provinciali, un pronto e deciso intervento

per ridare completa funzionalità professionale al Centro di assistenza limitata di Martinengo, venendo così incontro alle esigenze prioritarie, sacrosante e vitali dei pazienti. (4-21957)

MASSANO, BERSELLI e TRANTINO. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni il quotidiano *La Stampa* si è occupato dell'incredibile vicenda di centinaia di cani e di scimmie costretti a vivere per mesi in un minimo spazio presso la RBM di Ivrea, uno dei « più importanti laboratori europei, specializzato nella sperimentazione di nuovi farmaci »;

un migliaio di animali sottoposti a sperimentazioni sono stati trovati dai carabinieri del NAS in contenitori di plastica larghi due spanne per lato;

i militari hanno in particolare sequestrato una scimmietta « marmoset » senza vita, in parte dilaniata, e otto cani « beagle » con le corde vocali presumibilmente tagliate per non disturbare con i loro latrati i dipendenti della RBM;

le guardie zoofile dell'ENPA « hanno descritto situazioni drammatiche:

“ I macachi denotavano evidenti segni di nervosismo, a volte di terrore, all'avvicinarsi di persone munite di tute e maschere di laboratorio, vestiti cioè da sperimentatori ”. Altre situazioni tristi:

“ In una gabbia c'era un esemplare di marmoset morto, del quale non è stato possibile riconoscere il sesso in quanto la zona inguinale era dilaniata dai morsi dell'altro esemplare presente nella gabbia ”. Altre allucinanti:

“ In un corridoio laterale otto cani mostravano il loro interesse per chi li avvicinava senza emettere latrati o suoni. Prima nel tipico atteggiamento aggressivo, poi in quello più affettuoso sotto le carezze. Sempre in silenzio ”. Il taglio delle corde vocali, che dovrà essere verificato dall'autopsia, non è una novità.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

“Può accadere che chi opera nei laboratori non voglia essere disturbato dai guaiti di dolore — spiega Silvano Traisci, presidente dell'ENPA di Torino — e la pratica più usuale è proprio un intervento chirurgico che rende i cani muti di fronte alla sofferenza” —:

se il Ministro della sanità non ritenga di aprire urgentemente una inchiesta sulla gestione della RBM, «un complesso all'avanguardia» come aveva sottolineato lo stesso Ministro della sanità quando è intervenuto alla cerimonia inaugurale della RBM, e quali ulteriori iniziative intenda porre in essere per far cessare una situazione indegna di un paese che vuole essere civile;

se il Governo non ritenga di doversi adoperare affinché venga quanto prima approvata la proposta di legge per l'inasprimento delle pene contro chi esercita i maltrattamenti e la crudeltà verso gli animali presentata dai parlamentari del MSI;

se e presso quali uffici giudiziari, in che fase e grado ed a carico di chi e per quale reato, sia pendente un procedimento penale in riferimento a quanto sopra lamentato. (4-21958)

MASSANO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se i ministri interrogati siano a conoscenza della vera e propria invasione di «mini-lepri» nel Parco delle Vallere (Torino) e dei conseguenti gravi danni all'agricoltura che si determinano nelle zone agricole vicine utilizzate, tra l'altro, per colture pregiate;

se non si ritenga di dover disporre un piano per la riduzione del numero delle lepri, trasferendo una parte degli animali in altre zone che necessitano di ripopolamento faunistico, al fine di tutelare l'equilibrio ambientale di tutta la zona. (4-21959)

MASSANO. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che dall'alveo della Dora Riparia sono da tempo prelevate enormi quantità di materiale inerte, tra l'altro per lavori relativi alla costruenda autostrada del Fréjus — se sono stati effettuati dei prelievi di inerti in zone di rispetto fluviale; se tutti i prelievi sono stati regolarmente autorizzati;

se si stanno periodicamente effettuando adeguate verifiche e controlli.

(4-21960)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

da parecchi anni le intendenze di finanza, da cui le conservatorie dei registri immobiliari dipendono sul piano funzionale, per ovviare alla cronica carenza di personale ausiliario presso le conservatorie stesse, hanno stipulato contratti di appalto con privati e per lo più con cooperative di giovani per le operazioni di «movimentazione» dei volumi dagli scaffali e dagli archivi in sala visure;

a seguito di orientamento della Corte dei conti, con circolare n. 57 del 28 luglio 1990 della direzione generale tasse del Ministero delle finanze è stato ordinato agli intendenti il blocco dei contratti di appalto e l'intimazione a procedere alla disdetta di quelli già stipulati;

a seguito di tale provvedimento il servizio di visura nella maggior parte delle centoquaranta conservatorie RR.II. esistenti sul territorio nazionale rischia la completa paralisi; anzi, la completa paralisi del 3 settembre ultimo scorso già si è verificata in quella di Salerno, la prima conservatoria d'Italia, che ha avuto la sorte di fare da cavia;

nella conservatoria di Salerno, infatti, la consultazione dei registri è praticamente impossibile in quanto l'ufficio può garantire la visura di un solo nominativo alla volta per ciascun richiedente, decisamente troppo poco per le esigenze e

per i singoli operatori che lavorano su commissione di banche, notai ed avvocati;

tale deprecabile disservizio ha penalizzato e penalizza fortemente importanti settori lavorativi e produttivi della città;

fino ad oggi la giusta agitazione dei visuristi e dei notai non ha comportato alcun miglioramento della situazione, in quanto tre ausiliari addetti alla movimentazione non possono certamente fronteggiare trecento richieste giornaliere di visure comportanti il prelievo di circa un migliaio di registri —

in attesa della automazione di tutte le Conservatorie RR.II., che peraltro procede con estrema lentezza quali provvedimenti urgenti si intendano adottare, in particolare in ordine al potenziamento del personale ovvero in ordine alla revoca della citata circolare, atteso anche che l'automazione riguarda solo le nuove formalità ma non anche le misure dirette degli atti e le vecchie formalità, che solo gradualmente, e quindi presumibilmente tra molti anni, potranno essere inserite negli elaboratori. (4-21961)

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

come, purtroppo, in quasi tutti i comuni danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, anche a Padula (Salerno) la ricostruzione procede a rilento, per cui, a dieci anni esatti dall'evento calamitoso, l'emergenza non può dirsi ancora finita;

a Padula sono in molti a ritenere che non vi sia stato il rispetto, nell'esame delle pratiche prodotte ai sensi della legge n. 219 del 1981 e nella erogazione dei relativi contributi, dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse;

recentemente il sindaco di detto comune ha pubblicato e fatto affiggere manifesti con l'indicazione degli ultimi quarantacinque contributi erogati ed i nominativi dei relativi destinatari;

l'iniziativa del comune appare certamente opportuna, ma, al fine di garantire la massima chiarezza e trasparenza, sarebbe stato il caso che il comune stesso avesse provveduto a rendere pubblico l'elenco completo di tutti i cittadini che hanno beneficiato dei contributi e non solo degli ultimi quarantacinque —

quali siano i motivi del ritardo nell'esame delle pratiche e nella erogazione dei contributi;

quale sia il numero delle pratiche approvate e finanziate, precedentemente a quelle pubblicate nel citato manifesto, con l'indicazione dell'ordine cronologico di presentazione e dell'esame delle stesse, nonché i nominativi di tutti coloro ai quali sono stati assegnati ed i relativi importi. (4-21962)

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

tra gli altri grossi e irrisolti problemi, la costiera amalfitana all'inizio dell'autunno, e ancor più della stagione invernale, per la inclemenza del tempo è costretta a subire continue interruzioni dell'energia elettrica che penalizzano l'utenza e pregiudicano notevolmente le attività economiche della costa;

i gruppi elettrogeni di cui si sono attrezzate le maggiori imprese turistiche della zona non possono costituire una risposta al grave inconveniente, atteso che il flusso turistico sulla costiera amalfitana non è limitato al solo periodo estivo ma copre, di fatto, l'intero arco dell'anno;

i continui *black out* incidono sulla produttività in genere, sulla qualità dei servizi e sulla stessa economia familiare —

quali provvedimenti i ministri interrogati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per eliminare il lamentato inconveniente.

(4-21963)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'enorme volume di traffico pendolare da e per il Cilento interno e da e per il Cilento costiero, nelle ore di punta, è costretto a segnare ulteriormente il passo alle porte di Vallo della Lucania (Salerno) segnatamente all'incrocio sulla variante alla SS 18 per la mancanza di un semaforo che disciplini il transito evitando i pericolosi intasamenti;

nonostante i numerosi solleciti e le vibrante proteste da parte dei pendolari del Cilento interno e costiero, fino ad oggi, non si è avviato al grave inconveniente;

in attesa della realizzazione di un futuribile cavalcavia —:

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per ovviare al grave disagio lamentato ed in particolare sollecitare l'ANAS affinché intervenga con celerità per adottare i provvedimenti del caso, provvedendo *ante omnia* ad una idonea semaforizzazione dell'incrocio predetto.

(4-21964)

SINATRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 72 del 20-22 febbraio 1990, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 1988) e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché del solo articolo 21, sesto comma, sopra citato, sollevate in riferimento all'articolo 3 della Costituzione:

conseguentemente l'INPS deliberava, in data 8 giugno 1990, l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale (72/1990 del 22 febbraio) che ha abbattuto il tetto pensionistico INPS in vigore fino al 31 dicembre 1987, stabilendo così il ricalcolo dei trattamenti;

il Ministro del tesoro Guido Carli ha opposto il veto alla predetta delibera dell'8 giugno scorso, assunta dall'INPS;

l'indicazione del Ministro del tesoro di un aumento dei contributi a carico delle imprese e dei lavoratori per la copertura dei maggiori oneri previdenziali a carico dell'istituto di previdenza, è in contraddizione con la politica del Governo finalizzata ad un contenimento e ad una eventuale riduzione del costo del lavoro;

la sentenza ha ritardato la riscossione di consistenti aumenti pensionistici sia per i 76 mila diretti interessati, sia per i quasi altrettanti pensionati sottoposti anch'essi al massimo pensionabile, ma già « soddisfatti » dal tetto rivalutato e perciò non coinvolti nell'ulteriore meccanismo per fasce —:

quale iniziativa intende intraprendere per rendere operativi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale del 22 febbraio scorso (n. 72/1990);

se non ritiene opportuno sbloccare la procedura avviata dall'INPS per riliquidare i trattamenti previdenziali, mostrando in tal modo rispetto per le decisioni assunte dalla Corte costituzionale e creando le condizioni per una puntuale applicazione dei principi di democrazia.

(4-21965)

FIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel primo quadrimestre del 1990 rispetto al primo quadrimestre del 1989 la criminalità nella capitale ha avuto un enorme incremento passando da 63.162 a 81.483 delitti, con un aumento del 30 per cento:

in particolare, c'è stato un aumento del 62 per cento di omicidi dolosi, del 35 per cento di furti, del 65 per cento di rapine, del 58 per cento di associazioni per delinquere —:

se tali inquietanti dati siano confermati dalle rilevazioni relative al secondo quadrimestre dell'anno in corso e in tal caso quali provvedimenti straordinari intenda prendere per bloccare una simile incredibile *escalation* della criminalità a Roma, con particolare riferimento all'attività di prevenzione, che risulta particolarmente carente, alla ristrutturazione del servizio di scorta, al fine di eliminare le scorte politiche inutili, che hanno solo la funzione di *status symbol*, e ad organizzare in maniera dinamica il servizio per la protezione di coloro che rappresentano gli effettivi probabili obbiettivi del terrorismo e della criminalità organizzata.

(4-21966)

FERRARI BRUNO e GEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a suo tempo l'IPSIA « Moretto » di Brescia inoltrava alla direzione generale dell'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione domanda per il funzionamento di quattro classi TIM nell'anno scolastico 90/91, domanda che veniva integralmente accolta;

prima che iniziasse l'anno scolastico, la presidenza rilevava che ben 20 studenti erano residenti a Gardone Val Trompia, sede coordinata del « Moretto » di Brescia, e che questi studenti avevano richiesto di frequentare la suddetta classe *in loco*;

considerata la carenza di locali presso la sede IPSIA di Brescia, mentre, al contrario, nella sede coordinata l'amministrazione comunale ha predisposto i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della IV classe, e tenuto altresì conto che lo spostamento da Gardone V.T. a Brescia, di soli di 18 chilometri, comporta lunghi e snervanti tempi

di percorrenza in quanto vi è un'unica strada di collegamento, che è tra l'altro ad altissima intensità di traffico —:

quali siano i motivi che impediscono la concessione dell'autorizzazione per il funzionamento di una classe IV TIM nella sede coordinata di Gardone Val Trompia, tanto più che tale autorizzazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato e darebbe agli studenti di Gardone V.T. la possibilità di affrontare l'anno scolastico con maggiore serenità e profitto.

(4-21967)

BRUNO FERRARI e GEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in sede di definizione dell'organico delle scuole elementari per l'anno scolastico 1989-1990, il provveditorato agli studi di Brescia aveva disposto la soppressione del plesso elementare di Gombio, frazione del comune di Polaveno, con conseguente concentrazione dei 24 alunni al capoluogo (Polaveno). Ciò in ottemperanza dalle disposizioni relative alla razionalizzazione dei servizi scolastici. Adducendo motivi connessi alla difficoltà di organizzare il servizio di trasporto, l'amministrazione comunale chiedeva che l'operazione venisse sospesa e rinviata all'anno scolastico successivo, impegnandosi, nel frattempo, a risolvere tali difficoltà;

con nota del 5 giugno 1990 il comune di Polaveno, tuttavia, faceva presente di non poter tener fede a quanto promesso e, adducendo grosse difficoltà nel tener fede agli impegni assunti l'anno prima, chiedeva una nuova sospensione del provvedimento di accorpamento per il tempo strettamente necessario alla costruzione nel capoluogo di un nuovo edificio scolastico;

l'ispettore tecnico incaricato dal provveditore di svolgere accertamenti, pur rilevando alcune difficoltà logistiche, concludeva la sua relazione sostenendo che l'amministrazione comunale poteva

essere in grado di realizzare in tempo utile i servizi necessari per l'attivazione delle due pluriclassi nel capoluogo e di conseguenza invitava nuovamente il comune ad adottare i provvedimenti di competenza conseguenti al già disposto accorpamento del plesso di Gombio;

ad anno scolastico iniziato, con gli alunni dell'ex plesso, di Gombio iscritti nel plesso di Polaveno che non frequentavano (e non frequentano tuttora) le lezioni, e con la tensione che montava ogni giorno di più fra gli abitanti di Gombio, l'amministrazione comunale faceva presente di non essere in grado di predisporre un adeguato servizio di trasporto alunni e trasmetteva una relazione dell'autorità sanitaria locale dalla quale emergeva la scarsa funzionalità igienico sanitaria della scuola elementare di Polaveno —;

se il Ministro interrogato, al quale il provveditore agli studi di Brescia ha trasmesso tutta la documentazione, non ritenga, in via eccezionale, di attivare ancora per un anno il soppresso plesso di Gombio, autorizzando nel contempo l'assunzione di due supplenti annuali dal momento che i docenti ex titolari dello stesso plesso sono stati assegnati altrove e dal momento che il provveditore non può reperire docenti DOA o docenti di ruolo in soprannumero. (4-21968)

SOAVE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

alla signora Galfre Maddalena, residente in Busca (CN) è giunta una richiesta di pagamento di lire 1.930.000 per mancato pagamento di bolli dell'auto targata RC 283238 nell'anno 1988;

tale richiesta si assomma ad altre già pervenute per gli anni precedenti;

tale auto fu incendiata durante il rapimento del marito della signora Galfre;

ciò risulta dalla denuncia presentata ai CC della legione competente;

a seguito delle ferite riportate nel rapimento, il marito, dopo la liberazione avvenuta a seguito di un oneroso pagamento di riscatto, è morto;

per pagare il riscatto la signora Galfre ha dovuto alienare non soltanto i beni del marito ma anche i suoi propri e versa ora in uno stato di assoluta indigenza —;

se non ritenga vergognoso che lo Stato, che nulla ha fatto per il rapito e per la sua famiglia, chieda ora alla signora Galfre il pagamento di tasse su beni e oggetti inclusi nella razzia del delittuoso rapimento;

se non intenda richiamare l'ACI ad una più attenta cura, nell'espletamento di funzioni delegate;

se non intenda scrivere alla signora Galfre chiedendo scusa per la vergognosa latitanza dello Stato nei confronti di un cittadino che è morto a causa delle molteplici disfunzioni dello stesso e che ora si vede beffato anche dopo la morte.

(4-21969)

RONZANI, UMIDI SALA, MIGLIASSO, NOVELLI, BRUZZANI, MOTETTA e SOAVE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

da più di cinque mesi è aperto il problema della nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Biella a seguito delle dimissioni dell'ing. Ermanno Strobino;

dato il tempo trascorso, è assolutamente necessario che il Comitato interministeriale per il credito proceda alla nomina del nuovo Presidente;

sarebbe davvero grave che si ripettesse la scandalosa situazione verificatasi in passato allorquando la questione del Presidente della stessa rimase all'ordine del giorno per più di sette anni;

la Presidenza della Cassa di risparmio di Biella, così come quella di altri istituti, in quella occasione venne decisa ispirandosi ad una logica di lottizzazione

e di spartizione e al termine di una defatigante trattativa tra i partiti di Governo;

tale logica contraddice la necessità, che tutti a parole dicono di condividere, di usare nella nomina dei vertici delle banche i criteri della competenza e della professionalità al posto di quello, oggi assolutamente pregiudiziale, dell'appartenenza a questo o quel partito di governo;

tale necessità è tanto più sentita in un'area come quella biellese, caratterizzata dalla presenza di un apparato industriale con una forte propensione all'esportazione e, nella quale l'approssimarsi del '93 e la crisi che investe il comparto filatura e tintoria richiedono una adeguata politica del credito;

i nomi apparsi in questi giorni sui giornali locali, ancorché da verificare, hanno come denominatore comune e unico l'appartenenza dei potenziali candidati all'area dei partiti di governo;

è circolato tra gli altri il nome dell'ex Presidente dell'EFIM, professor Rolando Valiani, la cui eventuale nomina non avrebbe alcuna giustificazione e si configurerebbe unicamente come un accomodamento all'interno dei partiti di governo;

l'interrogante è ancora in attesa di conoscere la risposta del Ministro all'interrogazione che sull'argomento è stata presentata nel maggio di quest'anno —

quando intende iscrivere all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per il credito la nomina del presidente della Cassa di risparmio di Biella;

a quali criteri intenda ispirarsi e se nella nomina sceglierà una persona al di fuori di logiche di schieramento e unicamente per la propria provata professionalità e managerialità. (4-21970)

FILIPPINI, CERUTI, DONATI e PRO-CACCI. — *Ai Ministri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Pannarano (in provincia di Benevento), in loca-

lità Spineto-Acqualta-Carpino, l'amministrazione comunale ha autorizzato la costruzione di una strada il cui percorso incide brutalmente su una delle zone più interessanti e degne di tutela ambientale dell'intero territorio comunale;

nella zona interessata dal progetto (risulta peraltro che siano già cominciati i lavori) oltre ad una preziosa sorgente sono stati individuati, proprio in prossimità di questa, un « lembo di bosco igrofilo » ed un'importante « stazione eterotopica di faggio ». Sebbene, infatti, tale specie viva sull'Appennino meridionale generalmente al di sopra degli 800 metri sul livello del mare, in località « Acqua del Carpino » le peculiari condizioni di microhabitat (soprattutto l'elevata umidità relativa dell'aria) ne consentono la permanenza a soli 410 metri di quota;

il WWF ha ripetutamente chiesto alle autorità locali competenti l'apposizione di più incisivi vincoli naturalistici sulla zona raccomandandone l'inclusione nel costituendo « Parco regionale del Partenio »;

i vincoli vigenti nell'area comunque escludono che sulla stessa si possa costruire una strada. Infatti, oltre alla qualificazione contenuta nel piano regolatore generale, laddove viene espressamente definita come « area di interesse paesistico ambientale » sulla quale sono, perciò, vietati ulteriori interventi edilizi, insistono sulla zona predetta anche il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e quelli derivanti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 meglio nota come « legge Galasso »;

anche in considerazione di ciò il WWF ha richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria invitando il Ministro dell'ambiente a promuovere « l'azione di risarcimento del danno ambientale » di cui all'articolo 18, comma 3, legge n. 431 del 1985;

risulta che sulla medesima zona sia prevista la realizzazione di una linea elettrica progettata dall'ENEL, circostanza questa che rafforza i timori, già espressi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

dalle associazioni ambientaliste e dai cittadini, circa il futuro assetto dell'area —:

quali iniziative si ritenga opportuno porre in essere per ottenere il rispetto dei vincoli naturalistici nella zona « Spineto-Acqualta-Carpino »;

se intenda il Ministero dell'ambiente attivarsi per ottenere in sede giudiziaria il rispetto della legislazione a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

come si intenda procedere per far sì che venga istituito celermente il « Parco del Partenio » includendovi l'area in questione. (4-21971)

CIMA. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che il concorso pubblico per titolo ed esami a quattro posti in prova di restauratore di materiale librario e documentario nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero dei beni culturali ed ambientali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1986, prevedeva un posto di lavoro nella Regione Calabria —:

quali tempi si prevede occorrano ancora per l'espletamento delle procedure relative all'assunzione, secondo graduatoria;

poiché risulta che in Calabria non esistono attualmente laboratori di restauro per libri e documenti, se siano avvenute o stiano per avvenire assunzioni di idonei al concorso in questione in altre attività o in altre Regioni ovvero se sia prevista l'istituzione del laboratorio di restauro nella Regione Calabria. (4-21972)

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

numerosi comuni del comprensorio di Soverato (CZ) hanno sollecitato con proprie delibere di giunta l'istituzione di un centro operativo INPS a Soverato;

l'utenza interessata è di 91.000 persone, di cui 48.000 da Guardavalle a Stalletti e 43.000 da Chiaravalle a Girifalco;

Soverato è sede dell'ufficio imposte, dell'ufficio del Registro, dell'USL e dell'ospedale zonale e di numerose scuole superiori;

nella circoscrizione territoriale di Soverato orbita la maggioranza dei comuni del comprensorio ionico, con un rilevante afflusso di lavoratori;

l'INPS dispone attualmente di circa venti dipendenti che, dal comprensorio di Soverato, si recano giornalmente alla sede INPS di Catanzaro —:

se non ritenga necessario, per quanto di sua competenza, sollecitare l'INPS a valutare l'opportunità di istituire il centro operativo a Soverato utilizzando il personale che attualmente si reca giornalmente a Catanzaro, favorendo così un notevole risparmio di tempo e di risorse in tutto il comprensorio. (4-21973)

CIMA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

ad Alice Castello (VC) sono in corso intensi lavori di scavo in località Dora Morta, in un'area in cui sono coltivate numerose cave di ghiaia;

tali lavori sono finalizzati alla realizzazione di una discarica approvata dalla giunta regionale del Piemonte con deliberazione n. 41 del 25 giugno scorso;

la deliberazione è avvenuta durante la fase immediatamente successiva al rinnovo del consiglio regionale, con una decisione ben difficilmente riconducibile all'ordinaria amministrazione a cui era vincolata la giunta regionale, di cui faceva parte, con delega alla tutela ambientale, un assessore che non è stato rieletto;

la discarica dovrebbe avere una capacità di 500.000 metri cubi destinata ai rifiuti solidi urbani e di ulteriori 500.000 metri cubi destinata ai rifiuti solidi urbani ed assimilati;

l'area in questione è a ridosso dell'autostrada Torino-Milano, il cui ventitato raddoppio provocherebbe ingenti necessità di materiali inerti, favorendo l'attività di cava e la conseguente creazione di enormi « buchi » utilizzabili per la costruzione di ulteriori vasche;

esiste infatti il progetto per una vasca di 500.000 metri cubi destinata ai rifiuti industriali (2ª categoria, tipo B), che si intenderebbe localizzare nel territorio comunale di Cavaglià, nelle immediate vicinanze degli impianti di Alice Castello;

la citata deliberazione n. 41 è in netta contrapposizione con quanto previsto dal Piano dei siti approvato dalla Regione Piemonte nel 1988, che escludeva il sito in questione in quanto collocato sopra la falda acquifera che alimenta gli acquedotti di numerosi comuni della pianura vercellese;

la Carta di vulnerabilità delle falde elaborata dalla provincia di Vercelli, gli studi del CNR e gli stessi sondaggi eseguiti dall'ENEL nel quadro degli studi finalizzati all'insediamento della centrale di Leri Cavour indicano che il sito in questione è assolutamente inadatto alla localizzazione di una discarica in quanto, come risulta dagli studi del CNR, a protezione della falda, sotto uno strato di ghiaia di circa 60 metri, esistono soltanto dei modesti e discontinui strati lenticolari di argilla;

lo studio presentato per sostenere la non pericolosità della discarica per la falda afferma che la falda che alimenta gli acquedotti è molto bassa, ma lo fa utilizzando dati relativi al periodo invernale e primaverile, quando il suo livello è sicuramente prossimo al minimo;

il 24 ottobre 1990 il TAR del Piemonte dovrà pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dei lavori di scavo presentata dall'amministrazione comunale di Alice Castello;

attualmente nel sito in questione è al lavoro un enorme potenziale meccanico

di scavo, presumibilmente per giungere a conclusione dei lavori prima della sentenza del TAR -;

se non ritenga opportuno ed urgente intervenire per disporre il blocco immediato dei lavori e per disporre il ripristino dell'area, al fine di scongiurare il pressoché certo inquinamento della falda, che avrebbe gravissime conseguenze sulle attività agricole della zona e conseguenze drammatiche sulle possibilità di approvvigionamento idrico ad uso potabile di molti comuni. (4-21974)

VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni per le quali, con danni gravi per gli utenti di Gioia Tauro e dell'intera Piana, nonostante il parere favorevole del compartimento, non sia stata ripristinata la fermata a Gioia Tauro della coppia di treni n. 130/131 da e per Venezia, nonché la fermata di altri treni a lunga percorrenza da e per Milano e Torino, in considerazione del notevole volume di traffico da e per le indicate destinazioni. (4-21975)

VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che rispondendo il 16 luglio 1990 alla interrogazione n. 4-13394, il Ministro dei trasporti, dopo avere ricordato che con decreto ministeriale n. 3240 del 13 dicembre 1985 era stata assegnata al compartimento di Reggio Calabria la somma di L. 2 miliardi e 700 milioni da impiegare nel settore marciapiedi, sottopassaggi e pensiline, informava dell'approvazione di un programma di interventi nelle stazioni di Reggio Calabria Centrale, Villa S. Giovanni, Gioia Tauro e Sapri, programma non attuato per mancata concessione dei benefici richiesti da parte delle autorità comunali e regionali, ma soprattutto per l'insorgere di inderogabili esigenze di opere indilazionabili nella stazione di Lamezia Terme Centrale, ritenute prioritarie rispetto a quelle già programmate, e concludendo che il progetto relativo alle

opere di Gioia Tauro è stato momentaneamente accantonato —

se non ritenga di rimuovere l'accantonamento delle opere di Gioia Tauro a suo tempo progettate, opere quanto mai urgenti per la confortevole agibilità dell'importante scalo ferroviario, che serve quotidianamente un notevolissimo numero di utenti. (4-21976)

VALENSISE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

quali iniziative intenda assumere per sbloccare la situazione del palazzo detto « Scategna », manufatto di grande interesse storico, artistico e costruttivo, realizzato con la consulenza di architetti veneziani, che sorge nel rione Chianalea di Scilla, i cui lavori di restauro sono fermi da oltre sei anni, con gravi pericoli di degrado dei muri perimetrali e dei

cornicioni, artisticamente lavorati, a causa di infiltrazioni d'acqua piovana per la mancata copertura del tetto a tegole;

se ritenga di rilanciare il progetto di destinare il palazzo, debitamente restaurato, a sede di un museo della pesca, per la conservazione delle preziose testimonianze storico-culturali dell'attività alla quale, in passato, si è quasi esclusivamente dedicata la popolazione di Scilla, centro caratteristico della pesca stagionale del pesce spada. (4-21977)

CIMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se rispondono al vero le notizie relative ad attentati dinamitardi alla rete fognante di S. Maria del Cedro (CS), attentati che impedirebbero l'ultima e il funzionamento della stessa rete. (4-21978)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

COLONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

la situazione dei traffici merci sta da mesi deteriorandosi sempre di più in seguito alle agitazioni dei doganieri e al contenzioso con l'Austria;

in ispecie nell'area nord-orientale (Brennero-Trieste) si stanno registrando grandi difficoltà; danni economici, dirottamento di correnti di traffico verso l'interno e verso i Paesi centro-europei nonché verso l'oltremare;

tutto ciò appare in palese contraddizione con gli indirizzi di cooperazione in quell'area regionale, oggi interessata da profondi cambiamenti e dalla iniziativa italiana cosiddetta « pentagonale » —:

quali siano le ragioni e lo stato dei fatti lamentati ed i possibili rimedi in atto o da adottare. (3-02658)

SCHETTINI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda Manifattura Maratea SPA ubicata a Maratea (PZ) sta vivendo una fase di crisi che si è manifestata con la messa in cassa integrazione a zero ore, misura non compresa nell'accordo stipulato il 18 luglio 1990;

questa azienda che occupa 138 lavoratori, a maggioranza donne, interessa un intero comprensorio con una base produttiva molto ridotta;

le cause della crisi, a quanto sostengono i rappresentanti dell'azienda che produce vestiario per l'esercito, dipenderebbero dalla mancanza di commissioni

di divise da parte del Ministero della difesa; alla concorrenza più o meno sleale; dall'inquinamento del mercato da parte di imprese corsare o addirittura legate alla criminalità organizzata —:

quali siano i rapporti di committenza tra il Ministero della difesa e l'azienda Manifattura Maratea SPA;

se si è rispettata la riserva di legge relativa all'obbligo di assumere commesse dalle aziende ubicate nel Mezzogiorno;

se risultano vere le notizie relative alla concorrenza sleale e illegale;

cosa intenda fare per interrompere tali tipi di concorrenza;

se risultano vere le notizie che si preparerebbe una riduzione drastica del personale, cosa inaccettabile in un'area in cui non si può perdere un solo posto di lavoro. (3-02659)

CARIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se ritiene possibile che gli uomini del Generale Dalla Chiesa, altamente preparati e specializzati, perquisendo il monolocale BR di Via Monte Nevoso a Milano, non si siano accorti che un sottofinestra era coperto da pannelli di gesso e non abbiano avuto la curiosità, data l'importanza del covo, di sapere se dietro ad esso ci fosse qualcosa;

se ritiene possibile che dopo alcuni anni, anche in relazione alle dichiarazioni del pentito Bonisoli che affermava esservi nell'appartamento citato un archivio BR, non si sia pensato ad una più rigorosa perquisizione;

se, infine, non ritenga che fatti del genere possano ingenerare forti dubbi non solo sulla efficienza, ma anche sulla credibilità dello Stato in particolare di fronte ad eventi come il « caso Moro » ancora poco chiaro sotto diversi aspetti. (3-02660)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo per conoscere quali siano le risposte o le valutazioni in ordine a quanto afferma Giorgio Bocca su *La Repubblica* dell'11 ottobre 1990 relativamente agli scritti di Aldo Moro, scoperti per caso nel covo di Via Montenevoso a Milano, con riguardo in particolare:

1) alle persone e agli uffici che, dalla loro scoperta ad ora, hanno ricevuto e custodito gli originali degli interrogatori e degli appunti di Moro, originali che, secondo dichiarazioni del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, riportate da Bocca, che per due volte le ascoltò dallo

stesso Dalla Chiesa, furono mandati « a Roma »;

2) all'inquietante circostanza, ancora ricordata da Bocca, secondo cui la testina IBM usata per i comunicati relativi al falso seppellimento di Moro nel lago della Duchessa era assolutamente identica a quella che serviva ai brigatisti per i loro comunicati, mentre è rimasta sconosciuta la persona che trovò, a quel tempo, la testina identica;

3) all'inspiegabile sequenza di cadute di tensione investigativa rispetto all'appartamento di via Gradoli, non perquisito, essendo stato rinvenuto chiuso, nonché rispetto all'appartamento di via Montalcini, dove Moro era prigioniero, che la polizia parimenti non perquisì.

(2-01159) « Valensise, Maceratini, Trantino, Franchi, Pazzaglia, Tassi ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1990

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma